TABELLA SINOTTICA DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Confronto tra testo vigente (DOC-A) e proposta di nuova versione (DOC-B)

STATUTO VIGENTE (DOC-A)	NUOVA VERSIONE (DOC-B)
Titolo 1 – Principi generali • **Art. 1** Finalità istituzionali • **Art. 2** Principi ispiratori • **Art. 3** Impostazione e organizzazione • **Art. 4** Codice etico e organismi di garanzia • **Art. 5** Servizi didattici, sussidi e attività integrative • **Art. 6** Rapporti con enti e istituzioni • **Art. 7** Garante dei diritti degli studenti	**Titolo 1 – Principi generali** • **Art. 1** Finalità istituzionali • **Art. 2** Principi ispiratori • **Art. 3** Definizioni • **Art. 4** Impostazione e organizzazione • **Art. 5** Autonomia regolamentare • **Art. 6** Principi di comportamento, Codice etico e Organismi di garanzia • **Art. 7** Servizi didattici, sussidi e attività integrative • **Art. 8** Rapporti con enti e istituzioni • **Art. 9** Garante dei diritti della comunità studentesca
Titolo 2 – Organi Centrali • **Art. 8** Il Rettore • **Art. 9** Elezione del Rettore • **Art. 10** Senato accademico • **Art. 11** Composizione del Senato accademico • **Art. 12** Consiglio di amministrazione • **Art. 13** Composizione del Consiglio di amministrazione • **Art. 14** Incompatibilità e decadenza • **Art. 15** Collegio dei revisori dei conti • **Art. 16** Nucleo di valutazione • **Art. 17** Direttore generale	**Titolo 2 – Organi centrali** • **Art. 10** Il Rettore • **Art. 11** Elezione del Rettore • **Art. 12** Senato accademico • **Art. 13** Composizione del Senato accademico • **Art. 14** Consiglio di amministrazione • **Art. 15** Composizione del Consiglio di amministrazione • **Art. 16** Incompatibilità e decadenza • **Art. 17** Collegio dei revisori dei conti • **Art. 18** Nucleo di valutazione • **Art. 19** Presidio di qualità • **Art. 20** Direttore generale
Titolo 3 – Dipartimenti e Facoltà • **Art. 18** Dipartimento • **Art. 19** Competenze e organizzazione • **Art. 20** Competenze in merito alla didattica e alle risorse • **Art. 21** Organi del Dipartimento • **Art. 22** Consiglio di Dipartimento • **Art. 23** Giunta di Dipartimento • **Art. 24** Direttore di Dipartimento • **Art. 25** Facoltà • **Art. 26** Competenze e organizzazione • **Art. 27** Organi della Facoltà • **Art. 29** Presidente • **Art. 28** Comitato direttivo • **Art. 30** Consiglio didattico • **Art. 31** Commissione paritetica	**Titolo 3 – Dipartimenti e Facoltà** • **Art. 21** Dipartimento • **Art. 22** Competenze e organizzazione • **Art. 23** Competenze in merito alla didattica e alle risorse • **Art. 24** Organi del Dipartimento • **Art. 25** Direttore di Dipartimento • **Art. 26** Consiglio di Dipartimento • **Art. 27** Giunta di Dipartimento • **Art. 28** Facoltà • **Art. 29** Competenze e organizzazione • **Art. 30** Organi della Facoltà • **Art. 31** Presidente • **Art. 32** Comitato direttivo • **Art. 33** Consiglio didattico • **Art. 34** Commissione paritetica
Titolo 4 – Strutture e organi di supporto alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative • **Art. 32** Sistema Bibliotecario di Ateneo • **Art. 33** Sistema Museale di Ateneo • **Art. 34** Sistema Archivistico di Ateneo	**Titolo 4 – Strutture e organi di supporto alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative** • **Art. 35** Sistema Bibliotecario di Ateneo • **Art. 36** Sistema Museale di Ateneo • **Art. 37** Sistema Archivistico di Ateneo

• **Art. 35** Centri di ricerca e di servizio **Titolo 5 - Didattica** • **Art. 36** Titoli rilasciati dall'Università • **Art. 37** Corsi attivabili • **Art. 38** Ordinamento didattico • **Art. 39** Diritti e doveri degli studenti • **Art. 40** Partecipazione degli studenti agli organi collegiali **Titolo 6 – Diritto allo studio, organi studenteschi e servizi agli studenti** • **Art. 41** Iniziative per il diritto allo studio • **Art. 42** Commissione permanente degli studenti • **Art. 43** Consiglio degli studenti • **Art. 44** Tutorato • **Art. 45** Collaborazione degli studenti ai servizi • **Art. 46** Pubblicità delle iniziative • **Art. 47** Sistema sportivo di Ateneo **Titolo 7 – Organizzazione del personale** • **Art. 48** Criteri generali di organizzazione • **Art. 49** Doveri e diritti dei docenti • **Art. 50** Fondo per la premialità • **Art. 51** Collegio di disciplina • **Art. 52** Dirigenza • **Art. 53** Personale tecnico-amministrativo • **Art. 54** Copertura assicurativa **Titolo 8 - Fondazione, enti strumentali e collaborazioni esterne** • **Art. 55** Fondazione "Alma Mater Ticinensis" • **Art. 56** Attività strumentali • **Art. 57** Collaborazioni esterne • **Art. 58** Convenzioni di ricerca • **Art. 59** Attività professionale esterna **Titolo 9 – Programmazione e bilanci** • **Art. 60** Il documento di programmazione triennale • **Art. 61** Il raccordo con il bilancio pluriennale • **Art. 62** Bilanci **Titolo 10 – Autonomia regolamentare** • **Art. 63** Potestà regolamentare • **Art. 64** Regolamento generale di Ateneo • **Art. 65** Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità • **Art. 66** Regolamento didattico di Ateneo • **Art. 67** Regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà • **Art. 68** Regolamenti di altre strutture • **Art. 69** Entrata in vigore e modifica dei regolamenti **Titolo 11 – Norme comuni, finali e transitorie** • **Art. 70** Anno accademico	• **Art. 38** Centri di ricerca e di servizio **Titolo 5 - Didattica** • **Art. 39** Ordinamento didattico • **Art. 40** Titoli rilasciati dall'Università • **Art. 41** Corsi attivabili • **Art. 42** Doveri e diritti della comunità studentesca • **Art. 43** Partecipazione della comunità studentesca agli organi collegiali **Titolo 6 – Diritto allo studio, organi studenteschi e servizi agli studenti** • **Art. 44** Iniziative per il diritto allo studio • **Art. 45** Commissione permanente degli studenti • **Art. 46** Consiglio degli studenti • **Art. 47** Tutorato • **Art. 48** Collaborazione degli studenti ai servizi • **Art. 49** Pubblicità delle iniziative • **Art. 50** Sistema sportivo di Ateneo **Titolo 7 – Organizzazione del personale** • **Art. 51** Criteri generali di organizzazione • **Art. 52** Diritti e doveri dei docenti • **Art. 53** Fondo per la premialità • **Art. 54** Collegio di disciplina • **Art. 55** Dirigenza • **Art. 56** Personale tecnico-amministrativo • **Art. 57** Copertura assicurativa **Titolo 8 - Partecipazioni, enti strumentali, spin off e start up universitari** • **Art.** 58 Enti e partecipazioni esterne: costituzione, adesione e controllo • **Art. 59** Convenzioni di ricerca • **Art. 60** Attività professionale esterna **Titolo 9 – Programmazione e bilanci** • **Art. 61** Il documento di programmazione triennale • **Art. 62** Il raccordo con il bilancio pluriennale • **Art. 63** Bilanci **Titolo 10 – Norme comuni, finali e transitorie** • **Art. 64** Anno accademico

• **Art. 71** Nozioni generali di docente, ricercatore, assegnista di ricerca e personale tecnico-amministrativo • **Art. 72** Validità delle adunanze degli organi collegiali • **Art. 73** Elettorato passivo • **Art. 74** Nomine, decorrenza e durata dei mandati • **Art. 75** Disposizioni generali sulle rappresentanze • **Art. 76** Entrata in vigore dello Statuto • **Art. 77** Modifiche dello Statuto	• **Art. 65** Validità delle adunanze degli organi collegiali • **Art. 66** Elettorato passivo • **Art. 67** Durata dei mandati • **Art. 68** Disposizioni generali sulle rappresentanze • **Art. 69** Revisione dello Statuto

Titolo 1 – Principi generali	Titolo 1 – Principi generali
Art. 1 Finalità istituzionali 1. L'Università degli Studi di Pavia, in seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica, sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito del proprio ordinamento. Nel solco della sua consolidata tradizione di Ateneo pluridisciplinare, è luogo di elaborazione, trasmissione e apprendimento critico del sapere; congiungendo organicamente ricerca e didattica, organizza e sviluppa la ricerca scientifica e assicura e coordina lo svolgimento dell'attività didattica in funzione della preparazione culturale e professionale degli studenti. 2. Nell'ambito di tali finalità e nel rispetto della sua antica vocazione europea e internazionale, l'Università favorisce e attua forme di collaborazione con altre Università, con le istituzioni statali e sovranazionali, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali e internazionali, anche attraverso accordi di programma, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese.	**Art. 1 Finalità istituzionali** 1. L'Università degli Studi di Pavia, in seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica multidisciplinare di alta cultura, sede primaria di formazione e ricerca. Nel solco della sua consolidata tradizione pluridisciplinare, l'Ateneo è luogo di elaborazione interdisciplinare, trasmissione e apprendimento critico del sapere; congiungendo organicamente ricerca e didattica, organizza e sviluppa la ricerca scientifica e assicura e coordina lo svolgimento dell'attività didattica in funzione della preparazione culturale e professionale degli studenti. 2. Nell'ambito di tali finalità e nel rispetto della sua antica vocazione europea e internazionale, l'Università favorisce e attua forme di collaborazione con altre Università, con le istituzioni statali e sovranazionali, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali e internazionali, anche attraverso accordi di programma, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico della Società. 3. L'Università promuove le attività di valorizzazione delle conoscenze per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Art. 2 Principi ispiratori 1. L'Università riconosce e garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento come espressione fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, come strumento essenziale per il progresso e la diffusione della cultura e come mezzo necessario per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di autonomia. 2. L'Università riconosce l'importanza della partecipazione dei membri della comunità accademica alla sua vita istituzionale, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno. 3. L'Università garantisce l'accesso ai servizi scientifici, didattici e amministrativi secondo quanto previsto dal presente Statuto e senza alcuna discriminazione. 4. L'Università favorisce l'affermazione di una propria identità come comunità di docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti e si impegna a creare un ambiente di studio, di ricerca e di servizi il cui fine è la formazione dei giovani, come persone e futuri professionisti, nonché il progresso delle scienze e del sapere. 5. L'Università opera le proprie scelte di programmazione didattica e scientifica basandosi su rigorosi e trasparenti processi di valutazione, attraverso gli organi competenti, dell'attività dei singoli e delle strutture. 6. L'Università promuove la propria dimensione internazionale attraverso mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e attivazione di insegnamenti e corsi di studio in lingua straniera. 7. L'Università favorisce la parità di genere nella composizione degli organi. 8. In accordo con la sua storia, l'Università afferma la residenzialità degli studenti e dei docenti come valore essenziale nel processo educativo e formativo; riconosce il ruolo fondamentale dei collegi universitari pubblici e dei collegi legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici; promuove la collaborazione con essi, anche attraverso forme di consultazione continuativa.	**Art. 2 Principi ispiratori** 1. L'Università riconosce e garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca come espressione fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, come strumento essenziale per il progresso e la diffusione della cultura e come mezzo necessario per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, nel rispetto del principio di autonomia. 2. L'Università promuove la realizzazione di un effettivo diritto allo studio con le iniziative a favore degli studenti capaci e meritevoli. Quale Università a vocazione collegiale riconosce un ruolo centrale e strategico al sistema dei collegi universitari pubblici e dei collegi di merito accreditati e riconosciuti dal Ministero, ivi compresi quelli storici, sostenendone la missione e le attività, promuovendo la collaborazione con essi anche attraverso forme di consultazione continuativa. 3. In accordo con la sua storia, l'Università ritiene la residenzialità degli studenti e dei docenti un valore essenziale nel processo educativo e formativo; riconosce il ruolo fondamentale dei collegi universitari di cui al comma 2, che integrano l'offerta formativa accademica con insegnamenti e corsi pre e post-laurea da essi progettati e organizzati anche in autonomia finanziaria, che possono essere riconosciuti dagli Organi di Governo dell'Ateneo, e che, tramite attività culturali promosse e ospitate dai collegi, contribuiscono alla valorizzazione delle conoscenze dell'Università e alla divulgazione scientifica. 4. L'Università garantisce l'accesso ai servizi scientifici, didattici e amministrativi secondo quanto previsto dal presente Statuto e senza alcuna discriminazione. 5. L'Università favorisce l'affermazione di una propria identità come comunità e si impegna a creare un ambiente di studio, di ricerca e di servizi il cui fine è la formazione degli studenti nonché il progresso delle scienze e del sapere. L'Università riconosce l'importanza della partecipazione alla vita istituzionale, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di tutti i membri della comunità accademica e studentesca. 6. L'Università opera le proprie scelte di programmazione didattica e scientifica basandosi su rigorosi e trasparenti processi di valutazione dell'attività dei singoli e delle strutture, attraverso gli organi competenti. 7. L'Università promuove la propria dimensione internazionale attraverso mobilità dei docenti e degli studenti, lo sviluppo di programmi integrati di studio, il sostegno a iniziative di cooperazione interuniversitaria per la ricerca e l'offerta di insegnamenti e corsi di studio in lingua straniera.

	8. L'Università favorisce la parità di genere nella composizione degli organi.
–	**Art. 3 Definizioni** 1. La comunità universitaria è composta dalla comunità accademica, dalla comunità studentesca e dalle ulteriori figure amministrative, di ricerca e di didattica individuate dalla normativa vigente. La comunità accademica comprende i docenti e il personale tecnico-amministrativo, che concorrono unitamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica, ricerca e gestione. La comunità studentesca è costituita da tutti gli iscritti ai corsi di studio di ogni livello. 2. Ai fini del presente Statuto, salvo espresse specificazioni: a) il termine "docente" comprende i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. Il termine "ricercatori" comprende i ricercatori a tempo indeterminato ed i ricercatori a tempo determinato come definiti da leggi e regolamenti; b) i professori straordinari a tempo determinato sono equiparati ai professori di prima fascia, entro i limiti stabiliti da leggi e regolamenti; c) il termine "contrattista" comprende tutte le figure titolari di contratti per attività di ricerca comunque denominate da leggi e regolamenti; d) il termine "personale tecnico-amministrativo" comprende anche i collaboratori ed esperti linguistici, ed il personale tecnico comunque definito da leggi e regolamenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato. 3) Ai fini del presente Statuto ogni termine utilizzato al genere maschile deve intendersi omnicomprensivo, così come i termini al singolare devono intendersi riferiti al plurale ove il contesto lo richieda.

Art. 3 Impostazione e organizzazione 1. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali. 2. L'Università svolge un servizio pubblico ispirandosi a principi di qualità, gestendo con responsabilità la propria autonomia e basandosi sulla semplificazione dei processi organizzativi, sulla trasparenza e sull'accessibilità delle informazioni, anche allo scopo di favorire forme diffuse di controllo; imposta le proprie attività su criteri di efficienza, efficacia, economicità, promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello nazionale e internazionale, nel rispetto e nell'ottica del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici per il sistema universitario, come definiti a livello internazionale, nazionale e di Ateneo. 3. La verifica dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, nella didattica, nella ricerca e nei servizi, viene attuata mediante gli strumenti del controllo, della rendicontazione e della valutazione. Ai risultati della valutazione è collegata la politica di distribuzione delle risorse. 4. L'Università assume la programmazione triennale e il correlato bilancio pluriennale come strumento per il governo delle sue attività istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente e dei principi di autonomia e responsabilità degli organismi di cui al titolo 3. 5. Tutte le strutture scientifiche e didattiche, di servizio e organizzative sono parte del processo di programmazione, controllo, rendicontazione e valutazione, secondo gli indicatori fissati a livello internazionale, nazionale e di Ateneo. 6. L'Università può stipulare contratti e convenzioni, nonché partecipare ad altre forme associative; può inoltre accettare contributi e sovvenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali e di servizio. 7. La partecipazione al governo dell'Università è regolamentata sulla base dell'ordinamento universitario e del presente Statuto.	**Art. 4 Impostazione e organizzazione** 1. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali. 2. L'Università svolge un servizio pubblico ispirandosi a principi di qualità, gestendo con responsabilità la propria autonomia e basandosi sulla semplificazione dei processi organizzativi, sulla trasparenza e sull'accessibilità delle informazioni, anche allo scopo di favorire forme diffuse di controllo; imposta le proprie attività su criteri di efficienza, efficacia, economicità, promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello nazionale e internazionale, nel rispetto e nell'ottica del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici per il sistema universitario, come definiti a livello internazionale, nazionale e di Ateneo. 3. La verifica dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, nella didattica, nella ricerca e nei servizi, viene attuata mediante gli strumenti della valutazione, della rendicontazione e del controllo. Ai risultati della valutazione è collegata la politica di distribuzione delle risorse. 4. L'Università assume la programmazione triennale e il correlato bilancio pluriennale come strumento per il governo delle sue attività istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente e dei principi di autonomia e responsabilità degli organismi di cui al titolo 3. 5. Tutte le strutture scientifiche e didattiche, di servizio e organizzative sono parte del processo di programmazione, della valutazione, della rendicontazione e del controllo, secondo gli indicatori fissati a livello internazionale, nazionale e di Ateneo. 6. Ai fini dell'organizzazione didattica e scientifica le macroaree di Ateneo sono definite da apposito regolamento. 7. L'Università può stipulare contratti e convenzioni, nonché partecipare ad altre forme associative; può inoltre accettare contributi e sovvenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali e di servizio. 8. La partecipazione al governo dell'Università avviene in conformità a quanto previsto dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dalla normativa interna dell'Ateneo.
	Art. 5 Autonomia regolamentare 1. In forza dell'autonomia garantita dall'articolo 33, comma 6, della Costituzione, l'Ateneo adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Regolamento didattico, i regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà, i regolamenti di altre strutture, ove gli organi centrali ne stabiliscano l'adozione, nonché gli altri regolamenti previsti dalla legge e dallo

	Statuto. Il controllo di legittimità compete all'Amministrazione universitaria, nonché al Ministero competente nei casi previsti dalla legge. 2. Con appositi regolamenti l'Ateneo stabilisce in attuazione delle disposizioni statutarie, le modalità di elezione del Rettore e delle rappresentanze negli organi e strutture nonché le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi centrali dell'Università, all'istituzione e disattivazione e ai criteri di organizzazione e di funzionamento delle strutture e degli organi scientifici e didattici. Stabilisce. 3. Il Regolamento Didattico, ed i Regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà così come il Codice Etico vengono approvati dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla legge vigente. Il Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità viene approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, secondo quanto previsto dalla legge vigente. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti. 4. Gli ulteriori regolamenti non espressamente richiamati dalla legge o dai commi precedenti del presente articolo sono approvati dall'organo di governo competente per materia — Senato Accademico per le materie didattico-scientifiche e Consiglio di Amministrazione per quelle economico-patrimoniali, gestionali ed organizzative. L'acquisizione del parere dell'altro organo di governo è necessaria nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge. 5. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo e nel sito web dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto dal decreto rettorale di emanazione o da specifiche disposizioni di legge.

Art. 4 Codice etico e organismi di garanzia	**Art 6 Principi di comportamento, Codice etico e Organismi di garanzia**
1. L'Università adotta il Codice etico della comunità universitaria.	1. I componenti della comunità accademica hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Università. Il presente Statuto determina le modalità di partecipazione ai vari organi di governo, tenuto conto delle rispettive funzioni. Ogni membro della comunità accademica è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo e a adottare comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'Istituzione all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci. La comunità studentesca è tenuta a adottare comportamenti conformi alle regole dettate dal presente Statuto, dal regolamento didattico e dal Codice etico dell'Ateneo.
2. Il Codice etico, in conformità ai valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprietà intellettuale.	2. L'Ateneo adotta un proprio codice etico, in conformità ai propri valori fondamentali, che promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, stabilisce i doveri e le responsabilità nei confronti dell'Università e le regole di condotta all'interno della comunità universitaria. Le norme dettate dal Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e abuso, a prevenire conflitti di interesse e a tutelare la proprietà intellettuale.
3. In caso di violazione del Codice etico, la Commissione di garanzia, istituita dal Codice etico, può richiedere al Rettore di proporre al Senato accademico l'adozione dei seguenti provvedimenti: richiamo riservato; biasimo comportamentale con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato, nei casi di violazione grave o reiterata delle disposizioni del Codice etico.	3. Sulle violazioni del Codice etico decide il Senato accademico su proposta della Commissione di garanzia. A seconda della gravità della violazione, potranno essere irrogate le sanzioni previste da apposito regolamento.
4. Ove la condotta integri anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari a norma dell'art. 10 della legge n. 240/2010.	4. Ove la condotta integri anche un illecito disciplinare prevale la competenza del Collegio di disciplina per il personale docente e degli organi previsti dalle leggi e dai regolamenti per il personale tecnico amministrativo e per gli studenti.
5. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con la composizione e la competenza previste dalla disciplina generale.	5. Per tutti i titolari di contratti di lavoro e/o collaborazione a tempo determinato, comunque denominati, trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di risoluzione e recesso.
6. La composizione e le modalità di funzionamento dei suddetti organismi di garanzia, come anche del Garante dei diritti degli studenti di cui all'articolo 7, sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo nel rispetto delle norme di legge vigenti.	6. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con la composizione e la competenza previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
	7. L'Università mette a disposizione di tutti coloro che studiano e lavorano in Ateneo un Consigliere di Fiducia, nominato dal Rettore, al quale è possibile rivolgersi in caso di episodi di discriminazione diretta e indiretta o di comportamenti lesivi della dignità personale.

Art. 5 Servizi didattici, sussidi e attività integrative 1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli ordinamenti nazionali, può attivare corsi di studio per ciascuno dei livelli previsti dalle leggi vigenti, corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione, di tirocinio e di aggiornamento rilasciando propria certificazione nonché servizi didattici integrativi di quelli previsti obbligatoriamente per legge, anche in collaborazione con istituzioni e con enti pubblici e privati. 2. L'Università promuove la collaborazione con i collegi universitari pavesi ai fini dell'integrazione della propria offerta formativa. 3. L'Università può, a integrazione degli interventi previsti dalla normativa vigente, istituire premi e borse di studio per studenti meritevoli, laureati, dottori di ricerca; istituire premi di operosità scientifica e incentivi, anche economici, per il costante miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi, concedere contributi per consentire lo scambio di docenti, collaboratori di ricerca, tecnici e studenti con altre Università italiane o estere, secondo le norme fissate dal Regolamento generale di Ateneo. 4. L'Università può realizzare e gestire, anche direttamente, strutture logistiche per l'ospitalità di docenti, collaboratori di ricerca, tecnici e studenti inseriti in programmi di collaborazione e mobilità nazionali e internazionali, nonché degli allievi di attività di formazione post-laurea; può altresì promuovere e gestire, anche direttamente, ogni iniziativa volta all'attuazione del diritto allo studio universitario. 5. L'Università promuove e sostiene attività ricreative, sportive e di socializzazione degli studenti e del personale universitario nonché manifestazioni culturali, anche in collaborazione con altre istituzioni o enti pubblici e privati.	**Art. 7 Servizi didattici, sussidi e attività integrative** 1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli ordinamenti nazionali, può attivare corsi di studio per ciascuno dei livelli previsti dalle leggi vigenti, corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione, di tirocinio e di aggiornamento, rilasciando propria certificazione nonché servizi didattici integrativi di quelli previsti obbligatoriamente per legge, anche in collaborazione con istituzioni e con enti pubblici e privati. 2. L'Università promuove la collaborazione con i collegi universitari pavesi ai fini dell'integrazione della propria offerta formativa. 3. L'Università può, a integrazione degli interventi previsti dalla normativa vigente, istituire premi e borse di studio per studenti meritevoli, laureati, dottori di ricerca e specializzati; istituire premi di operosità scientifica e incentivi, anche economici, per il costante miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi, concedere contributi per consentire lo scambio di docenti, collaboratori di ricerca, tecnici e studenti con altre Università italiane o estere, secondo le norme fissate da apposito regolamento. 4. L'Università può realizzare e gestire, anche direttamente, strutture logistiche per l'ospitalità di docenti, collaboratori di ricerca, tecnici e studenti inseriti in programmi di collaborazione e mobilità nazionali e internazionali, nonché degli allievi di attività di formazione post-laurea; può altresì promuovere e gestire, anche direttamente, ogni iniziativa volta all'attuazione del diritto allo studio universitario. 5. L'Università promuove e sostiene attività ricreative, sportive e di socializzazione degli studenti e del personale universitario nonché manifestazioni culturali, anche in collaborazione con altre istituzioni o enti pubblici e privati. 6. L'Università riconosce l'importanza del benessere psicologico di tutta la comunità universitaria, garantendo l'attivazione di servizi idonei, sulla base delle risorse disponibili.

Art. 6 Rapporti con enti e istituzioni 1. L'Università riconosce l'esigenza di una collaborazione con la Regione, gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 2. L'Università promuove in modo autonomo o collabora con altri enti alla costituzione di comitati etici indipendenti o di commissioni tecnico-scientifiche ove l'esercizio di attività assistenziali o di ricerca biomedica lo renda opportuno. 3. L'Università cura il mantenimento di rapporti istituzionali con associazioni ed enti pubblici o privati al fine di aggiornare i curricula formativi e di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro. 4. L'Università promuove le relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, in primo luogo con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con quelle del terzo settore, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, occasione di verifica e di arricchimento delle proprie conoscenze e momento di crescita della formazione accademica e professionale degli studenti e del personale.	**Art. 8 Rapporti con enti e istituzioni** 1. L'Università riconosce l'esigenza di una collaborazione con la Regione, gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 2. L'Università promuove in modo autonomo, o in collaborazione con altri enti, la costituzione di comitati etici indipendenti o di commissioni tecnico-scientifiche ove l'esercizio di attività assistenziali o di ricerca biomedica renda opportuna la costituzione stessa. 3. L'Università cura il mantenimento di rapporti istituzionali con associazioni ed enti pubblici o privati anche al fine di aggiornare i curricula formativi e di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro. 4. L'Università promuove le relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, a partire dalla Scuola Universitaria Superiore Pavia; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con i soggetti individuali e collettivi che agiscono a fini non lucrativi, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive riconoscendo, tali relazioni, un mezzo di diffusione e di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, un'occasione di verifica e di arricchimento delle proprie conoscenze e un momento di crescita della formazione accademica e professionale degli studenti e del personale.

Art. 7 Garante dei diritti degli studenti 1. Il Garante dei diritti degli studenti vigila, nell'interesse e su istanza degli studenti, sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Il Garante, su istanza degli studenti, vigila altresì affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di legge e in quanto necessario all'espletamento del mandato. 3. Il Garante è nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore e l'incarico ha durata triennale. 4. La nomina del Garante deve avvenire tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio. 5. Il Garante presenta al Senato accademico una relazione annuale sull'attività svolta.	**Art. 9 Garante dei diritti della comunità studentesca** 1. Il Garante dei diritti dei soggetti appartenenti alla comunità studentesca vigila, nell'interesse e su istanza di studenti, dottorandi e specializzandi, sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera universitaria, in conformità alle leggi e ai regolamenti. 2. Il Garante, su istanza degli interessati, vigila altresì affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di legge e per quanto necessario all'espletamento del mandato. 3. Il Garante, scelto tra soggetti esterni all'ateneo, è nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore e l'incarico ha durata triennale, consecutivamente rinnovabile per una sola volta. 4. Il Garante presenta al Senato accademico una relazione annuale sull'attività svolta. 5. I diritti e i doveri della comunità studentesca sono disciplinati dall'apposita Carta approvata dal Senato accademico.

Titolo 2 – Organi Centrali	**Titolo 2 – Organi centrali**

Art. 8 Il Rettore	**Art. 10 Il Rettore**
1. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, assumendo la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.	1. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, assumendo la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore:	2. Il Rettore:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, assicurando a ciascun organo la più ampia, tempestiva e trasparente informazione sull'attività dell'altro e garantendo l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;	a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, assicurando a ciascun organo la più ampia, tempestiva e trasparente informazione sull'attività dell'altro e garantendo l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) emana lo Statuto e i regolamenti di competenza;	b) emana lo Statuto e i regolamenti di competenza;
c) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto programmatorio annuale o pluriennale previsto dalla normativa vigente, tenuto conto del parere espresso dal Senato accademico;	c) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il bilancio di esercizio e ogni altro atto programmatorio annuale o pluriennale previsto dalla normativa vigente, tenuto conto del parere espresso dal Senato accademico;
d) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico al Direttore generale, sentito il parere del Senato accademico;	d) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico al Direttore generale, sentito il parere del Senato accademico;
e) stipula le convenzioni e i contratti per i quali lo Statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza;	e) stipula le convenzioni e i contratti per i quali lo Statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza;
f) indice almeno ogni due anni una Conferenza di Ateneo aperta a tutte le componenti, per illustrare le attività, i programmi e le prospettive dell'Università;	f) indice periodicamente una Conferenza di Ateneo aperta a tutte le componenti, per illustrare le attività, i programmi e le prospettive dell'Università;
g) vigila, anche mediante deleghe, sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università, ai fini dell'adozione di criteri organizzativi che ne migliorino la qualità e l'efficienza, fornendo gli opportuni indirizzi al Direttore generale;	g) vigila, anche mediante deleghe, sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università, ai fini dell'adozione di criteri organizzativi che ne migliorino la qualità e l'efficienza, fornendo gli opportuni indirizzi al Direttore generale;
h) esercita l'autorità di vigilanza e avvia il procedimento per le violazioni del codice etico e il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori;	h) esercita l'autorità di vigilanza e avvia il procedimento per le violazioni del codice etico e il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori;
i) irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;	i) irroga i provvedimenti disciplinari e assume gli atti riservati dalla legge alla sua competenza;
l) assume gli atti riservati dalla legge alla sua competenza;	l) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi statutari.
m) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi statutari.	3. Il Rettore assume con proprio decreto, per motivi d'urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, quando non risulti possibile procedere alla loro tempestiva convocazione. Il decreto è sottoposto a ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva.
3. Il Rettore assume con proprio decreto, per motivi d'urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, quando non risulti possibile procedere alla loro tempestiva convocazione. Il decreto è sottoposto a ratifica dell'organo	

competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto. 4. Il Rettore nomina con proprio decreto tra i professori di prima fascia a tempo pieno il ProRettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni e la cui firma fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Rettore. Il ProRettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione presiedute dal Rettore ed esercita inoltre le funzioni delegategli dal Rettore. Il ProRettore vicario esercita altresì le funzioni di Rettore in caso di cessazione anticipata dall'ufficio da parte del Rettore in carica, fino all'assunzione della carica da parte del nuovo eletto. La carica di ProRettore vicario può essere revocata con decreto del Rettore ed è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Università e dei suoi enti strumentali. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi di ProRettori e Delegati da lui scelti tra i docenti di ruolo dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. ProRettori e Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i ProRettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. I ProRettori possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza. Le funzioni di ProRettore e Delegato sono incompatibili con la qualità di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; la carica di ProRettore e Delegato può essere revocata dal Rettore con decreto e in ogni caso decade con la cessazione dall'ufficio del Rettore che ha disposto la nomina. 6. Il Rettore dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.	4. Il Rettore nomina con proprio decreto tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno il ProRettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni e la cui firma fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Rettore. Il ProRettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione presiedute dal Rettore ed esercita inoltre le funzioni delegategli dal Rettore. Il ProRettore vicario esercita altresì le funzioni di Rettore in caso di cessazione anticipata dall'ufficio da parte del Rettore in carica, fino all'assunzione della carica da parte del nuovo eletto. La carica di ProRettore vicario può essere revocata con decreto del Rettore ed è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Università e dei suoi enti strumentali. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi di ProRettori e Delegati da lui scelti tra i docenti di ruolo dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. ProRettori e Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i ProRettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. I ProRettori possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza. Le funzioni di ProRettore e Delegato sono incompatibili con la qualità di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; la carica di ProRettore e Delegato può essere revocata dal Rettore con decreto e in ogni caso decade con la cessazione dall'ufficio del Rettore che ha disposto la nomina. 6. Il Rettore dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.

Art. 9 Elezione del Rettore	**Art. 11 Elezione del Rettore**
1. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso l'Università di Pavia o altra università italiana.	1. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno in servizio presso l'Università di Pavia o altra università italiana.
2. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo e ai ricercatori; b) agli studenti che siano componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Dipartimento; c) agli studenti che siano componenti dei Consigli didattici, calcolando il cinquanta per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso; d) al personale tecnico-amministrativo, calcolando il venticinque per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso; e) ai rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca nei Consigli di Dipartimento.	2. L'elettorato attivo spetta: a) al personale docente come identificato all'art. 3; b) ai componenti della comunità studentesca e al personale tecnico-amministrativo che siano membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; c) a tutti i rappresentanti eletti all'interno dei Consigli di Dipartimento; d) al personale tecnico-amministrativo, calcolando il trentatré per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso.
3. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.	3. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale sono stabilite da apposito regolamento emanato dal Rettore previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
4. I candidati alla carica di Rettore indicano nel proprio programma i criteri di scelta nella nomina, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 240/2010, dei componenti del Consiglio di amministrazione, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'articolo 13, comma 1.	4. I candidati alla carica di Rettore indicano nel proprio programma i criteri di scelta nella nomina, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge vigente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. 5. Le candidature devono essere sostenute da almeno 100 e non più di 150 firme di aventi diritto al voto, di cui almeno 75 appartenenti al personale docente.

Art. 10 Senato accademico	**Art. 12 Senato accademico**
1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, allo sviluppo, al coordinamento e alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca, nel rispetto delle attribuzioni dei Dipartimenti, delle Facoltà, del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di amministrazione.	1. Il Senato accademico rappresenta la comunità accademica e studentesca, esercita tutte le competenze relative alla programmazione, allo sviluppo, al coordinamento e alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca, nel rispetto delle attribuzioni dei Dipartimenti, delle Facoltà, del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Senato accademico, in particolare:	2. Il Senato accademico, in particolare:
a) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva lo Statuto e il Regolamento generale di Ateneo e ogni loro successiva modifica;	a) previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva lo Statuto di Ateneo e ogni successiva modifica;
b) previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, approva il codice etico, il regolamento in tema di chiamate dei ricercatori e dei professori di ruolo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà;	b) previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione approva il codice etico, il regolamento in tema di chiamate dei ricercatori e dei professori e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà;
c) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo e sul piano triennale per l'edilizia;	c) esprime parere sul conferimento dell'incarico al Direttore generale;
d) definisce i criteri per la valutazione triennale dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti, anche ai fini delle attribuzioni di scatto stipendiale da parte del Consiglio di amministrazione;	d) esprime parere al Consiglio di amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul bilancio di esercizio e sul piano triennale per l'edilizia;
e) determina, per quanto di competenza, i criteri per la stipula di contratti e convenzioni e per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;	e) definisce i criteri per la valutazione triennale dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti, anche ai fini delle attribuzioni di scatto stipendiale da parte del Consiglio di amministrazione
f) esprime parere obbligatorio sul conferimento dell'incarico al Direttore generale;	f) determina, per quanto di competenza, i criteri per la stipula di contratti e convenzioni nonché di attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
	g) su proposta del Rettore, procede alla nomina del Garante della comunità studentesca;
g) su proposta del Rettore, procede alla nomina del Garante dei diritti degli studenti;	h) su proposta della Commissione di garanzia, decide sulle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina;
h) su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina;	i) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
i) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.	3. Il Senato accademico, nella sua opera di coordinamento, impulso e razionalizzazione, formula proposte e pareri in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti nei loro piani di sviluppo, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo. In particolare:
3. Il Senato accademico, nella sua opera di coordinamento, impulso e razionalizzazione, formula proposte e pareri in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti nei loro piani di sviluppo, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo. In particolare:	a) esprime parere al Consiglio di amministrazione sull'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi;
a) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi;	b) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltà, nei casi di attivazione o modifica dei Dipartimenti

b) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltà, nei casi di attivazione o modifica dei Dipartimenti valutando la congruità numerica dei docenti e la pertinenza dei settori scientifico-disciplinari in essi rappresentati e, nei casi delle Facoltà, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti afferenti; c) su proposta dei Dipartimenti o su proposta delle Facoltà sentiti i Dipartimenti afferenti, istituisce i Consigli didattici di cui all'articolo 30; d) approva la richiesta di un docente di trasferimento da un Dipartimento a un altro, acquisito il parere dei Dipartimenti interessati; e) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sui criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca; f) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio in merito alle proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione; g) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti. 4. Il Senato accademico può costituire commissioni per lo studio e l'istruttoria di questioni inerenti a specifiche materie nonché commissioni consultive di Ateneo in tema di ricerca e didattica. 5. Il Senato accademico, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, se decorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato, nelle forme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 6. Alle riunioni del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario. 7. Il Senato accademico dura in carica tre anni accademici, salvo che per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.	valutando la congruità numerica dei docenti e la pertinenza dei settori scientifico-disciplinari in essi rappresentati e, nei casi delle Facoltà, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti afferenti; c) su proposta dei Dipartimenti o su proposta delle Facoltà sentiti i Dipartimenti afferenti, istituisce gli eventuali Consigli didattici di cui all'articolo 33; d) approva le richieste di trasferimento dei docenti da un Dipartimento a un altro, acquisito il parere dei Dipartimenti interessati; e) esprime parere al Consiglio di amministrazione sui criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca; f) esprime parere al Consiglio di amministrazione sulle proposte di chiamata dei Docenti limitatamente ai casi previsti dalla legge; g) esprime parere al Consiglio di amministrazione in merito alla proposta di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama; h) viene periodicamente informato di tutte le procedure di avvio e delle proposte di chiamata del personale docente con le modalità individuate dall'apposito regolamento. 4. Il Senato accademico può costituire commissioni per lo studio e l'istruttoria di questioni inerenti a specifiche materie nonché commissioni consultive di Ateneo in tema di organizzazione, ricerca e didattica. 5. Il Senato accademico, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, se decorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato, nelle forme stabilite da apposito regolamento. 6. Alle riunioni del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario. 7. Il Senato accademico dura in carica tre anni accademici, salvo che per i rappresentanti della comunità studentesca, il cui mandato ha durata biennale. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 11 Composizione del Senato accademico 1. Il Senato accademico è costituito dal Rettore, da ventuno docenti di ruolo compresi i ricercatori a tempo determinato, da due rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e da cinque rappresentanti eletti dagli studenti, di cui uno iscritto a un dottorato di ricerca e quattro iscritti a corsi di laurea o di laurea magistrale. 2. I rappresentanti dei docenti sono eletti da tre collegi elettorali corrispondenti alle tre macroaree definite dal Regolamento generale di Ateneo, nella misura di sette senatori per ciascun collegio. Per ciascuna macroarea devono essere soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: l'elezione di almeno un rappresentante per ogni area scientifico-disciplinare di Ateneo in cui la macroarea si articola; l'elezione di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; l'elezione di almeno tre e non più di quattro direttori di Dipartimento. 3. A esclusione dei direttori di Dipartimento, l'elezione dei rappresentanti dei docenti è preceduta da una formalizzazione delle candidature. Le modalità di elezione delle componenti del Senato accademico sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.	**Art. 13 Composizione del Senato accademico** 1. Il Senato Accademico è costituito dal Rettore, che lo presiede, dai Direttori nel numero massimo di diciotto unità, o – in caso di incompatibilità – dai vice-direttori di dipartimento, da tre rappresentanti eletti dei professori di seconda fascia, ognuno appartenente a una differente macroarea di Ateneo, da tre rappresentanti eletti dei ricercatori, ognuno appartenente a una differente macroarea di Ateneo, da tre rappresentanti del PTA le cui modalità di nomina sono definite da apposito regolamento e da cinque rappresentanti eletti dalla comunità studentesca, di cui uno iscritto a un dottorato di ricerca ed uno iscritto a una scuola di specializzazione e tre iscritti a corsi di laurea uno per ciascuna macroarea di Ateneo. Le modalità di elezione dei membri del Senato sono definite da apposito regolamento.

Art. 12 Consiglio di amministrazione	Art. 14 Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.	1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.
2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare, previo parere obbligatorio del Senato accademico:	2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare, previo parere obbligatorio del Senato accademico:
a) su proposta del Rettore, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo, il documento di programmazione triennale, il piano triennale per l'edilizia e ogni altro atto programmatorio annuale o pluriennale previsto dalla normativa vigente;	a) su proposta del Rettore, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il bilancio di esercizio, il documento di programmazione triennale, il piano triennale per l'edilizia e ogni altro atto programmatorio annuale o pluriennale previsto dalla normativa vigente;
b) adotta il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;	b) adotta il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
c) su proposta del Rettore, conferisce l'incarico al Direttore generale;	c) su proposta del Rettore conferisce l'incarico al Direttore generale;
d) approva le proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione;	d) approva le proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione;
e) approva le proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti;	e) approva le proposte di chiamata di ricercatori e di professori formulate dai Dipartimenti;
f) delibera l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi.	f) approva l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi.
3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre:	3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre:
a) delibera sulle proposte del Senato accademico in merito all'attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltà;	a) delibera sulle proposte del Senato accademico in merito all'attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltà;
b) previa formulazione da parte del Senato accademico dei criteri da utilizzare, delibera sulle attribuzioni di scatto stipendiale dei docenti sulla base delle valutazioni triennali dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale trasmesse dal Nucleo di Valutazione;	b) delibera sulle attribuzioni di scatto stipendiale dei docenti sulla base delle valutazioni triennali dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale trasmesse dal Nucleo di Valutazione, previa formulazione da parte del Senato accademico dei criteri da utilizzare;
c) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti;	c) delibera in merito ai provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti;
d) adotta i provvedimenti disciplinari o dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti dei professori e ricercatori;	d) irroga i provvedimenti disciplinari o dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti dei Docenti, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina;
e) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza;	e) autorizza la sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni di sua competenza;
f) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.	f) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Ferme le indennità e i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in merito riservate ad altri organi, il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti, individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennità di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.	4. Ferme le indennità e i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in merito riservate ad altri organi, il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti, individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennità di funzione, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni salvo che per i rappresentanti degli	5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni salvo che per i rappresentanti della

studenti, il cui mandato ha durata biennale. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. 6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.	comunità studentesca, il cui mandato ha durata biennale. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. 6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.

Art. 13 Composizione del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Rettore, che lo presiede; da tre membri, italiani o stranieri, esterni e non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell'incarico, nominati dal Rettore acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, che lo esprime previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2; da due rappresentanti eletti dagli studenti; da cinque membri della comunità universitaria, scelti dal Senato accademico, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 e individuazione di una rosa di nominativi pari al doppio dei componenti da nominare, tra esponenti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo che, a seguito di avviso pubblico, abbiano presentato la propria candidatura accompagnata da idoneo curriculum. 2. I tre componenti esterni e i cinque componenti interni ai ruoli dell'Ateneo devono risultare in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, maturata anche in istituzioni di cultura, di ricerca e di formazione superiori, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. 3. Per ciascuna componente dei membri del Consiglio di amministrazione va assicurato il rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso ai pubblici uffici.	**Art. 15 Composizione del Consiglio di amministrazione** 1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Rettore, che lo presiede; da tre membri, italiani o stranieri, esterni e non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell'incarico, nominati dal Rettore acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, che lo esprime previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, da due rappresentanti eletti dalla comunità studentesca, da cinque membri della comunità accademica di cui uno almeno nominato tra gli appartenenti ai ruoli del personale tecnico amministrativo in presenza di candidature della categoria stessa, designati e scelti dal Senato accademico secondo le modalità definite da apposito regolamento, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2. 2. I tre componenti esterni e i cinque componenti interni ai ruoli dell'Ateneo devono risultare in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, maturata anche in istituzioni di cultura, di ricerca e di formazione superiori, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e/o culturale.

Art. 14 Incompatibilità e decadenza	**Art. 16 Incompatibilità e decadenza**
1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono ricoprire ruoli o incarichi in organi dell'Università o in suoi enti strumentali su delega del Rettore, con esclusione del Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e dei direttori di Dipartimento rispetto al Senato accademico.	1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono ricoprire ruoli o incarichi in organi dell'Università o in suoi enti strumentali su nomina del Rettore, con esclusione del Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e dei direttori di Dipartimento limitatamente al Senato accademico.
2. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono essere membri del Collegio dei revisori dei conti, del Nucleo di valutazione e del Collegio di disciplina, né possono rivestire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o di componente del relativo consiglio di amministrazione.	2. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono essere membri del Collegio dei revisori dei conti, del Nucleo di valutazione e del Collegio di disciplina, né possono rivestire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o di componente del relativo consiglio di amministrazione.
3. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Rettore, per la durata del mandato non possono assumere incarichi di natura politica o ricoprire la carica di rettore o di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane, statali, non statali e telematiche, né possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero e l'ANVUR.	3. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Rettore, per la durata del mandato non possono assumere incarichi di natura politica o ricoprire la carica di rettore o di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane, statali, non statali e telematiche, né possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero e l'ANVUR.
4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dalle loro funzioni qualora, nel corso di un anno accademico, risultino assenti a più del quaranta per cento delle sedute dell'organo di appartenenza. La decadenza è deliberata dal Rettore.	4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dalle loro funzioni qualora, nel corso di ciascun anno di mandato, risultino assenti a più del cinquanta per cento delle sedute dell'organo di appartenenza. La decadenza è deliberata dal Rettore.

Art. 15 Collegio dei revisori dei conti	**Art. 17 Collegio dei revisori dei conti**
1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi più due supplenti così individuati: un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente designati dal MIUR; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.	1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi più due supplenti così individuati: un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente designati dal MUR; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.	2. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
3. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università degli Studi di Pavia.	3. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università degli Studi di Pavia.
4. Non può essere componente del Collegio dei revisori chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti in servizio nell'Università o di componenti del Consiglio di amministrazione e chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti alla nomina, incarichi professionali o di consulenza dall'Università.	4. Non può essere componente del Collegio dei revisori chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti in servizio nell'Università o di componenti del Consiglio di amministrazione e chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti alla nomina, incarichi professionali o di consulenza dall'Università.
5. Il Collegio resta in carica quattro anni. I componenti non sono revocabili, salvo grave inadempienza ai propri doveri.	5. Il Collegio resta in carica quattro anni. I componenti non sono revocabili, salvo grave inadempienza ai propri doveri.
6. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.	6. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
7. Il collegio dei revisori, secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo per l'amministra- zione, la finanza e la contabilità, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Università, esprime parere sulla proposta di bilancio preventivo annuale e triennale e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nell'adempimento di tali funzioni, il Collegio vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.	7. Il collegio dei revisori, secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Università, esprime parere sulla proposta di bilancio preventivo annuale e triennale e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nell'adempimento di tali funzioni, il Collegio vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
8. Nella relazione al conto consuntivo il Collegio può esprimere rilievi e formulare proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.	8. Nella relazione al bilancio di esercizio il Collegio può esprimere rilievi e formulare proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Art. 16 Nucleo di valutazione	**Art. 18 Nucleo di valutazione**
1. Il Nucleo di valutazione è formato da sette membri di elevata qualificazione professionale, il cui curriculum viene pubblicato nel sito internet dell'Ateneo.	1. Il Nucleo di valutazione è formato da un numero di membri variabile compreso tra 5 e 7 unità con una maggioranza di esterni, il cui curriculum viene pubblicato nel sito internet dell'Ateneo, nominati tra studiosi di elevata qualificazione professionale ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
2. Di essi quattro sono esterni all'Ateneo, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Partecipano alle riunioni del Nucleo di valutazione due rappresentanti degli studenti, uno di area scientifica e uno di area umanistica, eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale.	2. Partecipano alle riunioni del Nucleo di valutazione due rappresentanti della comunità studentesca, eletti tra gli iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale o al dottorato di ricerca o scuola di specializzazione dell'università.
3. Alle riunioni del Nucleo partecipa il responsabile della struttura di supporto al Nucleo medesimo, o un suo delegato, con funzioni di segretario.	3. Alle riunioni del Nucleo partecipa il responsabile della struttura di supporto al Nucleo medesimo, o un suo delegato, con funzioni di segretario. Su temi specifici, il presidente può invitare altresì i responsabili delle strutture interessate.
4. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, sentito il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.	4. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, sentito il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
5. I componenti del Nucleo designano al proprio interno il Presidente, che rappresenta il Nucleo e cura l'esecuzione delle delibere adottate.	5. I componenti del Nucleo designano al proprio interno il Presidente, che rappresenta il Nucleo e cura l'esecuzione delle delibere adottate.
6. I componenti del Nucleo restano in carica per tre anni, salvo che i rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Essi possono essere confermati una sola volta consecutivamente.	6. I componenti del Nucleo restano in carica per tre anni, salvo che i rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Essi possono essere confermati una sola volta consecutivamente.
7. Il Nucleo opera in posizione di autonomia rispetto agli organi accademici.	7. Il Nucleo opera in posizione di autonomia rispetto agli organi accademici.
8. Il Nucleo promuove il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo, anche avvalendosi dei contributi provenienti dalle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 31 del presente Statuto.	8.Il Nucleo contribuisce al miglioramento continuo del sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo attraverso le proprie attività di valutazione e la formulazione di osservazioni e raccomandazioni, anche avvalendosi dei contributi delle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'articolo 34 del presente Statuto.
9. Il Nucleo verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base dei criteri proposti dal Senato accademico e degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche; verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento stipulati in base all'articolo 23, comma 1, legge 29 gennaio 2011, n. 240; svolge, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.	9. Il Nucleo è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca, di valorizzazione delle conoscenze e amministrative. Valuta il funzionamento complessivo del sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo e svolge le funzioni previste nell'ambito delle procedure di accreditamento. Esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente in materia di valutazione della performance. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Nucleo opera in raccordo con le attività dell'ANVUR.
10. Il Nucleo svolge ogni altra attività a esso attribuita da specifiche norme.	10. Il Nucleo svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
11. Il Nucleo di valutazione ha la possibilità di accedere alle fonti informative in possesso degli uffici centrali e delle strutture periferiche dell'Ateneo, può richiedere informazioni supplementari e può sentire, anche su loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture.	11. Il Nucleo ha la possibilità di accedere alle fonti informative in possesso degli uffici centrali

	e delle strutture periferiche dell'Ateneo, può richiedere informazioni supplementari e può sentire, anche su loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture.

	Art.19 Presidio di qualità 1. Il Presidio di qualità ha il compito di sovrintendere all'attuazione e alla supervisione delle procedure volte ad assicurare la qualità della didattica, della ricerca e della valorizzazione delle conoscenze nei Dipartimenti e a livello di Ateneo. 2. I membri, nominati dal Rettore, rappresentano le macroaree di Ateneo, gli ambiti didattici pre e post-laurea, le aree amministrative di riferimento e la comunità studentesca. 3. La composizione del Presidio è disciplinata con apposito regolamento.

Art. 17 Direttore generale	**Art. 20 Direttore generale**
1. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nel settore pubblico o privato con funzioni dirigenziali. La sua nomina compete al Consiglio di amministrazione su proposta motivata del Rettore, sentito il Senato accademico.	1. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nel settore pubblico o privato con funzioni dirigenziali. La sua nomina compete al Consiglio di amministrazione su proposta motivata del Rettore, sentito il Senato accademico.
2. Il contratto del Direttore generale è a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.	2. Il contratto del Direttore generale è a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
3. La revoca dell'incarico di Direttore generale è disposta con atto motivato dal Consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato e con diritto dello stesso a far conoscere le proprie ragioni.	3. La revoca dell'incarico di Direttore generale è disposta con atto motivato dal Consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato e con diritto dello stesso a far conoscere le proprie ragioni.
4. Il Direttore generale nomina un Direttore generale vicario tra i dirigenti amministrativi dell'Ateneo o, in assenza di questi, tra i funzionari amministrativi più alti in grado, che sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento. Il Direttore generale vicario decade con il Direttore generale.	4. Il Direttore generale nomina un Direttore generale vicario tra i dirigenti amministrativi dell'Ateneo o, in assenza di questi, tra i funzionari amministrativi più alti in grado, che sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento. Il Direttore generale vicario decade con il Direttore generale.
5. Ferme restando le attribuzioni proprie degli altri organi accademici, il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e delle risorse strumentali e finanziarie.	5. Ferme restando le attribuzioni proprie degli altri organi accademici, il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e delle risorse strumentali e finanziarie.
6. Il Direttore generale, in quanto responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo, partecipa alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto.	6. Il Direttore generale, in quanto responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo, partecipa alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto.
7. In particolare il Direttore generale:	7. In particolare il Direttore generale:
a) formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo relativamente alle materie di propria competenza;	a) formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo relativamente alle materie di propria competenza;
b) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e ha la responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, con potere di adozione degli atti di competenza, negoziali e di spesa, anche a rilevanza esterna, esplicando un'attività generale di direzione, coordinamento e controllo;	b) provvede all'organizzazione e alla gestione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e ha la responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, con potere di adozione degli atti di competenza, negoziali e di spesa, anche a rilevanza esterna, esplicando un'attività generale di direzione, coordinamento e controllo, garantendo l'equità organizzativa e la valorizzazione professionale di tutti i dipendenti;
c) ha autonomi poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo;	c) ha autonomi poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo;
d) presenta annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione	

sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nonché un piano operativo per l'anno successivo nell'ambito della programmazione triennale, sulla base degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo e delle risorse a tale scopo stanziate; e) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di governo, coordinando le attività dei dirigenti e titolari di funzioni equiparate e valutandone annualmente i risultati; f) adotta gli atti relativi all'organizzazione generale degli uffici di livello dirigenziale, può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo, per esigenze specifiche e nei limiti di legge e stabilisce la retribuzione di posizione e quella di risultato dei dirigenti, sulla base dello stanziamento di bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in vigore; g) propone al Consiglio di amministrazione il programma complessivo delle risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa e tecnica complessiva dell'Ateneo, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione triennale; h) esercita ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.	d) presenta annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nonché un piano operativo per l'anno successivo nell'ambito della programmazione triennale, sulla base degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo e delle risorse a tale scopo stanziate; e) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di governo, coordinando le attività dei dirigenti e titolari di funzioni equiparate e valutandone annualmente i risultati; f) adotta gli atti relativi all'organizzazione generale degli uffici di livello dirigenziale, può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo, per esigenze specifiche e nei limiti di legge e stabilisce la retribuzione di posizione nei limiti definiti dalla contrattazione nazionale e locale e quella di risultato dei dirigenti, sulla base dello stanziamento di bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in vigore; g) propone al Consiglio di amministrazione il programma complessivo delle risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa e tecnica complessiva dell'Ateneo, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione triennale; h) esercita ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Titolo 3 – Dipartimenti e Facoltà	Titolo 3 – Dipartimenti e Facoltà
Art. 18 Dipartimento 1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa primaria dell'Ateneo, preposta allo svolgimento della ricerca scientifica e dell'attività didattica e formativa. 2. Ogni Dipartimento è istituito all'interno di una delle tre macroaree definite dal Regolamento generale di Ateneo e copre, in misura totale o prevalente, una delle aree scientifico-disciplinari di cui al d.m. 29 luglio 2011 n. 336, con la possibilità di includere settori scientifico-disciplinari di altre aree quando ciò sia giustificato da comprovate esigenze della ricerca scientifica e della didattica. 3. L'attivazione, la modifica o la soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico. 4. Nella delibera di costituzione o modifica del Dipartimento è indicato l'elenco dei settori scientifico-disciplinari afferenti in relazione ai quali il Dipartimento è autorizzato a proporre procedure di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo. Il medesimo elenco è riportato nel regolamento di Dipartimento, che è sottoposto all'approvazione del Senato accademico. 5. Il Dipartimento è costituito da un numero di professori di ruolo, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore alle 35 unità. 6. Ogni professore di ruolo, ricercatore di ruolo e ricercatore a tempo determinato afferisce a un solo Dipartimento, in cui è già rappresentato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza. La richiesta di afferenza a un Dipartimento che non comprenda il settore scientifico-disciplinare di appartenenza deve essere giustificata da comprovate motivazioni di collaborazione scientifica e didattica. L'approvazione del Senato accademico, su conforme richiesta del Dipartimento interessato, può prevedere anche l'inclusione del settore in questione nell'elenco e nel regolamento di cui al comma 4. 7. È considerato funzionalmente afferente al Dipartimento anche il personale tecnico-amministrativo destinato dall'Amministrazione a prestarvi servizio. La struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento dipende dal Direttore generale.	**Art. 21 Dipartimento** 1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa primaria dell'Ateneo, preposta allo svolgimento della ricerca scientifica e dell'attività didattica, formativa e della valorizzazione delle conoscenze. 2. Ogni Dipartimento è istituito all'interno di una delle macroaree di Ateneo e copre, in misura totale o prevalente, un'area scientifico-disciplinare, con la possibilità di includere settori scientifico-disciplinari di altre aree quando ciò sia giustificato da comprovate esigenze della ricerca scientifica e della didattica. 3. L'attivazione, la modifica o la soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico. 4. Nella delibera di costituzione o modifica del Dipartimento è indicato l'elenco dei settori scientifico-disciplinari afferenti in relazione ai quali il Dipartimento è autorizzato a proporre procedure di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo. Il medesimo elenco è riportato nel regolamento di Dipartimento, che è sottoposto all'approvazione del Senato accademico. 5. Il Dipartimento è costituito da un numero di docenti non inferiore alle 35 unità.6. Ogni docente afferisce a un solo Dipartimento, in cui è già rappresentato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza. La richiesta di afferenza a un Dipartimento che non comprenda il settore scientifico-disciplinare di appartenenza deve essere giustificata da comprovate motivazioni di collaborazione scientifica e didattica. L'approvazione del Senato accademico, su conforme richiesta del Dipartimento interessato, può prevedere anche l'inclusione del settore in questione nell'elenco e nel regolamento di cui al comma 4. 7. È considerato funzionalmente afferente al Dipartimento anche il personale tecnico-amministrativo destinato dall'Amministrazione a prestarvi servizio. La struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento dipende dal Direttore generale.

Art. 19 Competenze e organizzazione	**Art. 22 Competenze e organizzazione**
1. Il Dipartimento: a) promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie all'attività di ricerca; b) concorre, sulla base di criteri di razionalità e di efficienza, all'organizzazione delle attività didattiche e formative, anche rivolte all'esterno, in ogni caso assumendo il carico prevalente di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, tirocinio formativo attivo o master e fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali ai corsi e alle altre strutture didattiche; c) in relazione alle finalità indicate nelle lettere precedenti, predispone un piano triennale di sviluppo con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari bisognosi di nuove risorse di organico, garantendo la sostenibilità dell'offerta formativa e adeguata copertura per le attività di ricerca. 2. Il Dipartimento può organizzare autonomamente corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, tirocinio formativo attivo o master i cui insegnamenti siano attribuiti in misura preponderante a docenti interni al Dipartimento stesso, trasmettendo per l'approvazione al Senato accademico il relativo ordinamento didattico e ogni sua successiva modifica, e la proposta di istituzione dei relativi Consigli didattici, secondo le modalità indicate all'articolo 30. 3. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Dipartimento può stipulare contratti e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Università. 4. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento interno, con espressa indicazione dei settori scientifico-disciplinari afferenti, mediante un proprio regolamento, votato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approvato dal Senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore. 5. Per specifiche esigenze di carattere scientifico, il Dipartimento può essere articolato in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici funzionali alla ricerca, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo.	1. Il Dipartimento: a) promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie all'attività di ricerca; b) concorre, sulla base di criteri di razionalità e di efficienza, all'organizzazione delle attività didattiche e formative, anche rivolte all'esterno, in ogni caso assumendo il carico prevalente di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, percorsi di formazione per gli insegnanti, corsi di perfezionamento o master, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali ai corsi e alle altre strutture didattiche; c) in relazione alle finalità indicate nelle lettere precedenti, predispone un piano triennale di sviluppo con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari bisognosi di nuove risorse di organico, garantendo la sostenibilità dell'offerta formativa e adeguata copertura per le attività di ricerca. 2. Il Dipartimento può organizzare autonomamente corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, percorsi di formazione per gli insegnanti o master i cui insegnamenti siano attribuiti in misura preponderante a docenti afferenti al Dipartimento stesso, trasmettendo per l'approvazione al Senato accademico il relativo ordinamento didattico e ogni sua successiva modifica, e la proposta di istituzione degli eventuali Consigli didattici, secondo le modalità indicate all'articolo 33. 3. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dagli appositi regolamenti e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Dipartimento può stipulare contratti e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Università. 4. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento interno, con espressa indicazione dei settori scientifico-disciplinari afferenti, mediante un proprio regolamento, votato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approvato dal Senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore. 5. Per specifiche esigenze di carattere scientifico, il Dipartimento può essere articolato in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici funzionali alla ricerca, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento.

6. I Dipartimenti che comprendono docenti che affiancano alle funzioni didattiche e di ricerca funzioni assistenziali afferiscono alla struttura di coordinamento di cui all'articolo 26, comma 3.	6. I Dipartimenti che comprendono docenti che affiancano alle funzioni didattiche e di ricerca funzioni assistenziali afferiscono alla struttura di coordinamento di cui all'articolo 29, comma 3.

Art. 20 Competenze in merito alla didattica e alle risorse 1. Il Dipartimento esercita le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Tra esse, in particolare: a) formula le proposte di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e assegna ai docenti i compiti didattici e gestionali, al fine di ottimizzarne l'impiego secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrio in rapporto a ogni fascia di docenza; b) determina le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e gestisce le risorse logistiche e strumentali attribuitegli dal Consiglio di amministrazione, segnalando agli organi di governo ogni necessità o carenza in merito; c) assicura il miglior funzionamento dei corsi di cui ha il carico prevalente. 2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 2, al Dipartimento sono inoltre attribuite le seguenti competenze: a) propone agli organi di governo l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, tirocinio formativo attivo e delle scuole di specializzazione e master di sua competenza, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa; b) assume la responsabilità dell'offerta didattica delle classi di laurea, delle classi di laurea magistrale e delle Scuole di specializzazione di sua competenza; c) propone al Senato accademico l'istituzione dei Consigli didattici di cui all'articolo 30 e istituisce la Commissione paritetica di cui all'art. 31; d) definisce il numero dei posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello locale e organizza le relative prove; e) cura lo svolgimento delle prove di selezione per i posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale; f) formula i piani di studio e delibera le conseguenti attivazioni e disattivazioni degli insegnamenti; g) approva i bandi per la copertura di insegnamenti e moduli mediante affidamento o contratto predisposti dai Consigli didattici; h) predispone il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali; i) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti; l) formula le proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo, per gli argomenti di sua competenza; m) può costituire comitati di consultazione, composti da persone esterne all'Università qualificate per competenza ed esperienza, che	**Art. 23 Competenze in merito alla didattica e alle risorse** 1. Il Dipartimento esercita le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Tra esse, in particolare: a) formula le proposte di chiamata dei Docenti e assegna loro i compiti didattici e gestionali, al fine di ottimizzarne l'impiego secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrio tra le fasce di docenza;b) determina le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e gestisce le risorse logistiche e strumentali attribuitegli dal Consiglio di amministrazione, segnalando agli organi di governo ogni necessità o carenza in merito; c) assicura il miglior funzionamento dei corsi di cui ha il carico prevalente. 2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, al Dipartimento sono inoltre attribuite le seguenti competenze: a) propone agli organi di governo l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, percorsi di formazione per gli insegnanti, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento o master di sua competenza, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa; b) propone al Senato accademico l'istituzione di eventuali Consigli didattici di cui all'articolo 33 e istituisce la Commissione paritetica di cui all'art. 34; c) definisce il numero dei posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello locale e organizza le relative selezioni; d) cura lo svolgimento delle selezioni per i posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale; e) formula i piani di studio e delibera le conseguenti attivazioni e disattivazioni degli insegnamenti; f) approva i bandi per la copertura di insegnamenti e moduli mediante affidamento o contratto; g) predispone il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali; h) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti; i) formula le proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo, per gli argomenti di sua competenza; l) può costituire comitati di consultazione, composti da persone esterne all'Università qualificate per competenza ed esperienza, che forniscano pareri sull'istituzione di nuovi corsi e sulle modifiche degli ordinamenti didattici.

forniscano pareri sull'istituzione di nuovi corsi e sulle modifiche degli ordinamenti didattici.	
Art. 21 Organi del Dipartimento 1. Gli organi del Dipartimento sono il Direttore, il Consiglio e la Giunta.	**Art. 24 Organi del Dipartimento** 1. Gli organi del Dipartimento sono il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
	Art. 25 Direttore di Dipartimento 1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento. 2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, ove necessario segnalando al Rettore l'opportunità di promuovere l'azione disciplinare; per motivi d'urgenza, assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio o della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva; esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo; ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è equiparato al responsabile di struttura. In relazione ai corsi di cui all'articolo 22, comma 2, nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al Regolamento didattico di Ateneo. 3. Per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo di coordinamento, il quale ha facoltà di proposta e deve essere necessariamente consultato per ogni atto o provvedimento di natura amministrativo-contabile. 4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno. In caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno. 5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. 6. Il Direttore designa un Vice Direttore tra i professori in regime di impegno a tempo pieno del Dipartimento. Il Vice Direttore, nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 7. Il Direttore può delegare ad altro membro del Consiglio talune sue specifiche competenze di tipo amministrativo.

Art. 22 Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza, nella misura del venti per cento del totale delle altre componenti del Consiglio; nella misura stabilita dal Regolamento generale di Ateneo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e da una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca. Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni verbalizzanti e deve essere sentito sulle questioni amministrativo-contabili. 2. Il regolamento del Dipartimento disciplina le modalità dell'eventuale partecipazione alle sedute di ulteriori soggetti anche esterni, con funzioni consultive, la cui presenza non concorre a formare il numero legale. 3. Il Consiglio coordina, indirizza, programma e verifica l'attività scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Tra esse, in particolare: a) la valutazione dell'attività scientifica dei docenti anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie; b) la proposta al Consiglio di amministrazione dell'avvio delle procedure di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e ogni altra proposta in tema di ricerca, didattica e personale docente e tecnico-amministrativo ai fini della programmazione triennale; c) la proposta al Consiglio di amministrazione di chiamata dei professori di ruolo, adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, e corredata del parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare afferenti ad altri Dipartimenti; d) il parere in merito alle richieste individuali di afferenza e alle fusioni con altri Dipartimenti; e) l'approvazione della proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo, nonché la stipula delle convenzioni, dei contratti e dei tariffari.	**Art. 26 Consiglio di Dipartimento** 1. Il Consiglio è costituito dai docenti, da una rappresentanza degli studenti nella misura del quindici per cento della componente docente, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi, da una rappresentanza degli specializzandi laddove presenti e da una rappresentanza dei contrattisti nella misura stabilita da apposito regolamento. Il Segretario amministrativo di coordinamento partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante e deve essere consultato per ogni atto o provvedimento di natura amministrativo-contabile. 2. Il regolamento del Dipartimento disciplina le modalità dell'eventuale partecipazione alle sedute di ulteriori soggetti anche esterni, con funzioni consultive, la cui presenza non concorre a formare il numero legale. 3. Il Consiglio coordina, indirizza, programma e verifica l'attività scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Tra esse, in particolare: a) valuta l'attività scientifica dei docenti anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie; b) propone al Consiglio di amministrazione l'avvio delle procedure di selezione di chiamata dei docenti; c) formula proposta di chiamata per la successiva approvazione del Consiglio di amministrazione dei docenti, adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, e corredata del parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare afferenti ad altri Dipartimenti; d) esprime parere in merito alle richieste individuali di afferenza e alle fusioni con altri Dipartimenti; e) approva la proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo, nonché la stipula delle convenzioni, dei contratti e dei tariffari.
Art. 23 Giunta di Dipartimento 1. Il Consiglio istituisce una Giunta, alla quale delega poteri di ordinaria amministrazione. La composizione della Giunta è stabilita nel regolamento del Dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di tutte le fasce. Il Direttore del Dipartimento, coadiuvato dal Segretario amministrativo, presiede la Giunta e riferisce al Consiglio sul suo operato.	**Art. 27 Giunta di Dipartimento** 1. Il Consiglio può istituire una Giunta, alla quale delegare poteri di ordinaria amministrazione. La composizione della Giunta è stabilita nel regolamento del Dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di tutte le fasce. Il Direttore del Dipartimento, coadiuvato dal Segretario amministrativo, presiede la Giunta e riferisce al Consiglio sul suo operato.

Art. 24 Direttore di Dipartimento 1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento. 2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, ove necessario segnalando al Rettore l'opportunità di promuovere l'azione disciplinare; per motivi d'urgenza, assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio o della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto; esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo; ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è equiparato al responsabile di struttura; in relazione ai corsi di cui all'articolo 19, comma 2, nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al Regolamento didattico di Ateneo. 3. Per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo o da una figura di coordinatore, secondo quanto previsto nell'assetto amministrativo dell'Ateneo, il quale ha facoltà di proposta e deve essere necessariamente consultato per ogni atto o provvedimento di natura amministrativo-contabile. 4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti, pari comunque ad almeno un terzo dei voti espressi, nelle votazioni successive; in caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta nella seconda votazione, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno. 5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. 6. Il Direttore designa un Vice Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento. Il Vice Direttore, nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 7. Il Direttore può delegare ad altro membro del Consiglio talune sue specifiche competenze di tipo amministrativo e in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La	

delega non esclude in ogni caso i doveri di vigilanza del Direttore sull'attività del delegato.	
Art. 25 Facoltà 1. La Facoltà è una struttura di raccordo costituita da due o più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e per esigenze funzionali, avente compiti di coordinamento delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni. Essa è istituita alla luce di principi di razionalità, efficacia ed economicità, in conformità a progetti culturali e didattici che riflettono le aree di interesse scientifico coltivate dall'Ateneo. 2. Qualora le esigenze didattiche lo rendano opportuno, un Dipartimento può afferire a più Facoltà. Ai fini della costituzione delle Facoltà, ogni Dipartimento può essere computato una sola volta. 3. La Facoltà è istituita dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti afferenti. 4. Il numero complessivo delle Facoltà è in funzione del carattere multidisciplinare dell'Ateneo, nei limiti fissati dalla legge. 5. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce le condizioni e i requisiti che rappresentano la soglia minima della partecipazione dei Dipartimenti alla Facoltà.	**Art. 28 Facoltà** 1. La Facoltà è una struttura di raccordo costituita da due o più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e per esigenze funzionali, avente compiti di coordinamento delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni. Essa è istituita alla luce di principi di razionalità, efficacia ed economicità, in conformità a progetti culturali e didattici che riflettono le aree di interesse scientifico coltivate dall'Ateneo. 2. La Facoltà è istituita dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti afferenti. 3. Il numero complessivo delle Facoltà è in funzione del carattere multidisciplinare dell'Ateneo, nei limiti fissati dalla legge. 4. Le condizioni e i requisiti che rappresentano la soglia minima della partecipazione dei Dipartimenti alla Facoltà sono definiti da apposito regolamento.

Art. 26 Competenze e organizzazione	**Art. 29 Competenze e organizzazione**
1. La Facoltà ha le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e assume la responsabilità del coordinamento dell'offerta didattica di sua pertinenza.	1. La Facoltà ha le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e assume la responsabilità del coordinamento dell'offerta didattica di sua pertinenza.
2. In particolare, la Facoltà:	2. In particolare, la Facoltà:
a) esercita le competenze di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti afferenti, nonché quelle previste alle lettere d)-e) e g)-m); coordina inoltre gli atti di cui alla lettera f) dello stesso comma;	a) esercita le competenze di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a) sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti afferenti, nonché quelle previste alle lettere c)-d) e f)-l); coordina inoltre gli atti di cui alla lettera e) dello stesso comma;
b) al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa, segnala alle strutture competenti le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, anche al fine di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa ministeriale;	b) al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa, segnala alle strutture competenti le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, anche al fine di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa ministeriale;
c) propone al Senato accademico, sentiti i Dipartimenti afferenti, l'istituzione dei Consigli didattici di cui all'articolo 30 e istituisce la Commissione paritetica di cui all'articolo 31;	c) propone al Senato accademico, sentiti i Dipartimenti afferenti, l'istituzione di eventuali Consigli didattici di cui all'articolo 33 e istituisce la Commissione paritetica di cui all'articolo 34;
d) secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, ottimizza l'impiego delle risorse umane, necessarie alla didattica, richieste ai Dipartimenti afferenti;	d) secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, ottimizza l'impiego delle risorse umane, necessarie alla didattica, richieste ai Dipartimenti afferenti;
e) coordina le attività didattiche dei Dipartimenti afferenti, vigila sul loro svolgimento e sulla loro conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari, al fine di assicurare il presidio dell'offerta formativa;	e) coordina le attività didattiche dei Dipartimenti afferenti, vigila sul loro svolgimento e sulla loro conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari, al fine di assicurare il presidio dell'offerta formativa;
f) coordina l'utilizzo delle assegnazioni finanziarie per la didattica, per le risorse strumentali e per i servizi comuni di sua competenza e segnala agli organi di governo ogni necessità o carenza in merito.	f) coordina l'utilizzo delle assegnazioni finanziarie per la didattica, per le risorse strumentali e per i servizi comuni di sua competenza e segnala agli organi di governo ogni necessità o carenza in merito.
3. La Facoltà di afferenza dei Dipartimenti di cui all'articolo 19, comma 6, assume i compiti conseguenti al rapporto con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, nonché con gli enti e le istituzioni operanti nell'ambito sanitario, ivi inclusi i rapporti con le istituzioni che fanno parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione. In particolare, la Facoltà salvaguarda l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dalle primarie funzioni di didattica e di ricerca e provvede all'organizzazione della formazione professionalizzante. In relazione all'esercizio delle suddette funzioni, la Facoltà coordina e integra i piani di sviluppo dei Dipartimenti afferenti, esprimendo parere sulle proposte di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo formulate dai Dipartimenti.	3. La Facoltà di afferenza dei Dipartimenti di cui all'articolo 22, comma 6, assume i compiti conseguenti al rapporto con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, nonché con gli enti e le istituzioni operanti nell'ambito sanitario, ivi inclusi i rapporti con le istituzioni che fanno parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione. In particolare, la Facoltà salvaguarda l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dalle primarie funzioni di didattica e di ricerca e provvede all'organizzazione della formazione professionalizzante. In relazione all'esercizio delle suddette funzioni, la Facoltà coordina e integra i piani di sviluppo dei Dipartimenti afferenti, esprime parere sulle proposte di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo formulate dai Dipartimenti, valutando la coerenza con le esigenze complessive della didattica, della ricerca e, ove pertinente, dell'assistenza nell'ambito delle scienze mediche.
4. Il Consiglio di amministrazione può attribuire alla Facoltà autonomia gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.	4. Il Consiglio di amministrazione può attribuire alla Facoltà autonomia gestionale, da esercitarsi

5. È considerato funzionalmente afferente alla Facoltà anche il personale tecnico-amministrativo destinato dall'Amministrazione a prestarvi servizio. La struttura tecnico-amministrativa della Facoltà dipende dal Direttore generale.	nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 5. È considerato funzionalmente afferente alla Facoltà anche il personale tecnico-amministrativo destinato dall'Amministrazione a prestarvi servizio. La struttura tecnico-amministrativa della Facoltà dipende dal Direttore generale.
Art. 27 Organi della Facoltà 1. Gli organi della Facoltà sono il Presidente e il Comitato direttivo.	**Art. 30 Organi della Facoltà** 1. Gli organi della Facoltà sono il Presidente e il Comitato direttivo.
	Art. 31 Presidente 1. Il Presidente rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Comitato direttivo e ne rende esecutive le delibere. 2. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno che svolgono attività didattica nei corsi di studio di pertinenza della Facoltà, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento. 3. Il Presidente, è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. 4. Il Presidente designa un Presidente vicario, scelto tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, che lo supplisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento. 5. Il Presidente nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al regolamento della Facoltà. 6. In riferimento all'articolo 29, comma 3, il Presidente rappresenta la Facoltà nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le aziende ospedaliere di riferimento, le aziende sanitarie, gli IRCCS e gli altri enti sanitari convenzionati e coordina i rapporti tra direzione delle Scuole di specializzazione e Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. 7. Il Presidente assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Comitato direttivo, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Presidente deve essere sottoposto a ratifica del Comitato direttivo, nella prima seduta successiva.

Art. 28 Comitato direttivo 1. Il Comitato direttivo assume le delibere della Facoltà, in particolare in merito alle competenze elencate all'articolo 26, commi 1, 2 e 3. 2. Il Comitato direttivo è costituito: a) dal Presidente della Facoltà; b) dal Presidente vicario; c) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà; d) in riferimento alla Facoltà di cui all'articolo 26, comma 3, da una rappresentanza dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione; e) nella misura stabilita dal regolamento della Facoltà, in ogni caso complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e nel rispetto della rappresentatività delle fasce di docenza, dai presidenti dei Consigli didattici, da coordinatori dei corsi di studio, da coordinatori dei corsi di dottorato, ove gestiti dalla Facoltà, da componenti delle Giunte dei Dipartimenti nominati dai singoli Consigli di Dipartimento nonché, per la Facoltà di cui all'articolo 26, comma 3, da una rappresentanza dei docenti che svolgono attività assistenziale con funzione di direttori di Unità complesse; f) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei componenti del Comitato direttivo, eletta al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento afferenti. 3. Il Comitato direttivo disciplina il funzionamento della Facoltà mediante un regolamento, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposto all'approvazione del Senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore. 4. Il Comitato direttivo può convocare in seduta congiunta tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà a scopi consultivi e di indirizzo. 5. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Comitato direttivo anche persone esterne, competenti per dare parere su argomenti specifici e senza diritto di voto. 6. I Componenti del Comitato direttivo durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.	**Art. 32 Comitato direttivo** 1. Il Comitato direttivo assume le delibere della Facoltà, in particolare in merito alle competenze elencate all'articolo 29, commi 1, 2 e 3. 2. Il Comitato direttivo è costituito: a) dal Presidente della Facoltà; b) dal Presidente vicario; c) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà; d) da una rappresentanza dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione in riferimento alla Facoltà di cui all'articolo 29, comma 3. Tale rappresentanza è definita dal regolamento della Facoltà; e) da docenti scelti, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti, tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, i Presidenti dei Consigli didattici, i coordinatori dei corsi di studio e dei corsi di dottorato gestiti dalla Facoltà nonché, per la Facoltà di cui all'articolo 29, comma 3, tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della Facoltà. Il regolamento della Facoltà determina il numero dei seggi attribuiti alla presente lettera e la loro ripartizione tra le predette categorie, nonché le modalità di designazione, nel rispetto della rappresentatività delle fasce di docenza; f) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza, nella misura del quindici per cento del totale complessivo dei componenti del Comitato direttivo, eletta al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento afferenti. 3. Il Comitato direttivo disciplina il funzionamento della Facoltà mediante un regolamento, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposto all'approvazione del Senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore. 4. Il Comitato direttivo può convocare in seduta congiunta tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà a scopi consultivi e di indirizzo. 5. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Comitato direttivo anche persone esterne, competenti per dare parere su argomenti specifici e senza diritto di voto. 6. I Componenti del Comitato direttivo durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 29 Presidente 1. Il Presidente rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Comitato direttivo e ne rende esecutive le delibere. 2. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno che svolgono attività didattica nei corsi di studio di pertinenza della Facoltà, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. 4. Il Presidente designa un Presidente vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento. 5. Il Presidente nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al regolamento della Facoltà. 6. In riferimento all'articolo 26, comma 3, il Presidente rappresenta la Facoltà nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le aziende ospedaliere di riferimento, le aziende sanitarie, gli IRCCS e gli altri enti sanitari convenzionati e coordina i rapporti tra direzione delle Scuole di specializzazione e Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.	

Art. 30 Consiglio didattico	**Art. 33 Consiglio didattico**
1. Il Consiglio didattico è la struttura, istituita dal Senato accademico su proposta di un Dipartimento ovvero di una Facoltà sentiti i Dipartimenti afferenti, preposta al coordinamento didattico di corsi di laurea appartenenti a una stessa classe e dei corsi di laurea magistrale a essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione.	1. Il Consiglio didattico è la struttura istituita su proposta di un Dipartimento ovvero da una Facoltà sentiti i Dipartimenti afferenti, preposta al coordinamento didattico di corsi di laurea appartenenti a una stessa classe e dei corsi di laurea magistrale a essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione.
2. Il Consiglio didattico è preposto a un solo corso di studio nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico o nel caso di corso di studio non altrimenti organizzabile.	2. Il Consiglio didattico può essere preposto a un solo corso di studio nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico o nel caso di corso di studio non altrimenti organizzabile.
3. Il Consiglio didattico è composto dai docenti a qualsiasi titolo operanti nei corsi di studio di pertinenza e da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai suddetti corsi di studio, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. Ai fini della validità della seduta si computano solo i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e gli studenti.	3. Il Consiglio didattico è composto dai docenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo operanti nei corsi di studio di pertinenza e da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai suddetti corsi di studio, nella misura del quindici per cento del totale complessivo dei componenti del Consiglio. I docenti a contratto, e comunque non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, possono partecipare alle sedute del consiglio con funzioni consultive e senza diritto di voto e la loro presenza non concorre ai fini della validità della seduta.
4. Il funzionamento del Consiglio didattico è disciplinato da uno specifico regolamento.	4. Il funzionamento del Consiglio didattico è disciplinato da uno specifico regolamento.
5. Il Consiglio didattico elegge tra i suoi docenti di ruolo un Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Presidente, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.	5. Il Consiglio didattico elegge tra i propri docenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo un Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento dei consigli didattici. Il Presidente, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
6. Il Consiglio didattico esercita tutte le attribuzioni demandate dalla legge e dai regolamenti di Ateneo. In particolare: a) nomina il coordinatore di ciascun corso di studio; b) organizza le prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato, indirizza quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno e coordina l'organizzazione di queste; c) verifica il possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accerta l'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso; d) esamina e approva i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale; e) coordina le attività di insegnamento per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale; f) formula le richieste di attivazione di insegnamenti e le proposte per il conferimento di	6. Il Consiglio didattico esercita tutte le attribuzioni demandate dalla legge e dai regolamenti di Ateneo. In particolare: a) nomina il coordinatore di ciascun corso di studio; b) organizza le eventuali prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato, indirizza quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno e coordina l'organizzazione di queste; c) verifica il possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accerta l'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso; d) esamina e approva i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale;

incarichi di insegnamento per affidamento o contratto; g) propone o esprime pareri in merito alle modifiche di ordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale; h) propone alla Facoltà o al Dipartimento i bandi per la copertura di insegnamenti mediante affidamento o contratto. 7. Se ad un Dipartimento pertiene un numero ridotto di corsi di studio omogenei fra loro, le funzioni del Consiglio didattico possono essere esercitate direttamente dal Consiglio di Dipartimento, con la partecipazione e con il diritto di voto, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 6, dei docenti non appartenenti al Dipartimento che operino a qualsiasi titolo nei suddetti corsi di studio. In tal caso, ai fini della validità della seduta si computano solo i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e i rappresentanti degli studenti. 8. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del Consiglio didattico sono regolati da una specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.	e) coordina le attività di insegnamento per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale; f) formula le richieste di attivazione di insegnamenti e le proposte per il conferimento di incarichi di insegnamento per affidamento o contratto; g) propone o esprime pareri in merito alle modifiche di ordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale; 7. Se un Dipartimento ha la responsabilità di un numero ridotto di corsi di studio omogenei fra loro, le funzioni del Consiglio didattico possono essere esercitate direttamente dal Consiglio di Dipartimento. 8. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del Consiglio didattico sono regolati da una specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.

Art. 31 Commissione paritetica 1. In ogni Facoltà ovvero in ogni Dipartimento nei casi di cui all'articolo 19, comma 2, è istituita una Commissione paritetica di docenti e studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. 2. La composizione e il funzionamento delle Commissioni paritetiche sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.	**Art. 34 Commissione paritetica** 1. In ogni Facoltà ovvero in ogni Dipartimento nei casi di cui all'articolo 22, comma 2, è istituita una o più Commissioni paritetiche di docenti e studenti, competenti a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. 2. La composizione e il funzionamento delle Commissioni paritetiche sono disciplinati da apposito regolamento.
Titolo 4 – Strutture e organi di supporto alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative	**Titolo 4 – Strutture e organi di supporto alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative**
Art. 32 Sistema Bibliotecario di Ateneo 1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme delle strutture di servizio volte a garantire la fruizione, l'acquisizione e la conservazione del patrimonio documentale dell'Ateneo e a fornire il necessario supporto alle attività scientifiche e didattiche. 2. L'organo di indirizzo e programmazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo è la Commissione Bibliotecaria di Ateneo. 3. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.	**Art. 35 Sistema Bibliotecario di Ateneo** 1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme delle strutture di servizio volte a garantire la fruizione, l'acquisizione e la conservazione del patrimonio documentale dell'Ateneo e a fornire il necessario supporto alle attività scientifiche e didattiche. Coordina inoltre le attività relative alla contrattualizzazione e fruizione delle risorse digitali ed informatiche. 2. L'organo di indirizzo e programmazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo è la Commissione Bibliotecaria di Ateneo. 3. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. 33 Sistema Museale di Ateneo 1. Il Sistema Museale di Ateneo ha la funzione di organizzare, salvaguardare e rendere fruibili raccolte e collezioni di materiale di rilevante interesse storico scientifico, anche a supporto della ricerca, della didattica e della formazione, adottando tutte le iniziative atte a valorizzarle presso il grande pubblico anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo, con enti culturali locali, nazionali e internazionali. 2. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Museale di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.	**Art. 36 Sistema Museale di Ateneo** 1. Il Sistema Museale di Ateneo ha la funzione di organizzare, salvaguardare e rendere fruibili raccolte e collezioni di materiale di rilevante interesse scientifico, storico, culturale e naturalistico, anche a supporto della ricerca, della didattica e della formazione, adottando tutte le iniziative atte a valorizzarle presso il grande pubblico anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo, con enti culturali locali, nazionali e internazionali. 2. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Museale di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 34 Sistema Archivistico di Ateneo 1. Il Sistema Archivistico di Ateneo ha la funzione di preservare la memoria storica dell'Università, assicurando la conservazione, la consultazione e l'affidabilità dei documenti. 2. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Archivistico di Ateneo sono disciplinate dai regolamenti vigenti.	**Art. 37 Sistema Archivistico di Ateneo** 1. Il Sistema Archivistico di Ateneo ha la funzione di preservare la memoria storica dell'Università, assicurando la conservazione, la consultazione e l'affidabilità dei documenti. 2. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Archivistico di Ateneo sono disciplinate dai regolamenti vigenti. 3 Le donazioni di materiali finalizzate a diventare patrimonio dell'Ateneo devono essere autorizzate nel rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti vigenti.
Art. 35 Centri di ricerca e di servizio 1. Per attività di ricerca di rilevante impegno o interesse che si esplichino su progetti pluriennali è possibile istituire Centri di ricerca e Centri di ricerca interdipartimentali ovvero istituire o aderire a Centri o Consorzi di ricerca interuniversitari. 2. Allo scopo di fornire all'Ateneo attività di particolare complessità e di interesse comune a più strutture, possono altresì essere istituiti Centri di servizio. 3. Le modalità di istituzione, funzionamento e valutazione dell'attività dei Centri, nonché quelle di adesione, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.	**Art. 38 Centri di ricerca e di servizio** 1. Per attività di ricerca di rilevante impegno o interesse che si esplichino su progetti pluriennali è possibile istituire Centri di ricerca e Centri di ricerca interdipartimentali ovvero istituire o aderire a Centri o Consorzi di ricerca interuniversitari. 2. Allo scopo di fornire all'Ateneo attività di particolare complessità e di interesse comune a più strutture, possono altresì essere istituiti Centri di servizio. 3. Le modalità di istituzione, funzionamento e valutazione dell'attività dei Centri, nonché quelle di adesione, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
Titolo 5 - Didattica	**Titolo 5 – Didattica**
	Art. 39 Ordinamento didattico 1. L'ordinamento didattico, le tipologie dei corsi e le modalità della loro attuazione, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto e dalla normativa vigente, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina altresì le modalità di costituzione delle commissioni per gli esami di profitto e per gli esami finali, assicurando la collegialità del giudizio e la pubblicità delle prove. 3. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 36 Titoli rilasciati dall'Università 1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: a) laurea (L); b) laurea magistrale (LM); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR); e) ogni altro titolo previsto dalla legge. 2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università di Pavia rilascia i titoli di studio di cui al comma 1 anche congiuntamente con altri Atenei o Istituti di livello universitario, italiani o stranieri. 3. Nel Regolamento didattico di Ateneo sono elencati i titoli di studio rilasciati e le strutture presso le quali sono attivati i relativi corsi di studio. 4. I corsi per il conseguimento dei titoli di studio possono essere organizzati anche mediante accordi con altre Università, istituti universitari italiani e stranieri e con collegi universitari.	**Art. 40 Titoli rilasciati dall'Università** 1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: a) laurea (L); b) laurea magistrale (LM); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR); e) ogni altro titolo previsto dalla legge. 2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università di Pavia rilascia i titoli di studio di cui al comma 1 anche congiuntamente con altri Atenei e Istituti di livello universitario, italiani o stranieri. 3. Nel Regolamento didattico di Ateneo sono elencati i titoli di studio rilasciati e le strutture di riferimento.
Art. 37 Corsi attivabili 1. L'Università attiva: a) corsi per il conseguimento dei titoli di cui all'articolo precedente; b) corsi diretti alla formazione e all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale per laureati; c) corsi inseriti in Scuole internazionali di formazione post-laurea; d) corsi di formazione per il personale tecnico-amministrativo. 2. L'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.	**Art. 41 Corsi attivabili** 1. L'Università attiva: a) corsi per il conseguimento dei titoli di cui all'articolo precedente; b) corsi diretti alla formazione e all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale per laureati; c) corsi inseriti in scuole internazionali di formazione post-laurea; d) corsi di formazione per il personale tecnico-amministrativo. 2. L'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico.
Art. 38 Ordinamento didattico 1. L'ordinamento didattico, le tipologie dei corsi e le modalità della loro attuazione, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto e dalla normativa vigente, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina altresì le modalità di costituzione delle commissioni per gli esami di profitto e per gli esami finali, assicurando la collegialità del giudizio e la pubblicità delle prove. 3. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da un apposito regolamento.	

Art. 39 Diritti e doveri degli studenti 1. L'Università promuove lo sviluppo della personalità degli studenti e della loro coscienza civile nell'ambito dell'esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale. 2. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società. 3. Gli studenti partecipano alle attività didattiche nel rispetto del Codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni delle strutture competenti. 4. Diritti e doveri degli studenti in tema di diritto allo studio, servizi e qualità della didattica, prove di esame, contribuzioni economiche e mobilità sono disciplinati da apposita Carta, approvata dal Senato accademico.	**Art. 42 Doveri e diritti della comunità studentesca** 1. L'Università promuove lo sviluppo della comunità studentesca, della sua coscienza civile nell'ambito dell'esperienza formativa, riconoscendole il diritto di partecipazione, libertà espressiva e autonomia culturale. 2. La comunità studentesca ha il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società. 3. La comunità studentesca partecipa alle attività didattiche nel rispetto del Codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni delle strutture competenti. 4. Diritti e doveri della comunità studentesca in tema di diritto allo studio, servizi e qualità della didattica, prove di esame, contribuzioni economiche e mobilità sono disciplinati da apposita Carta, approvata dal Senato accademico.
Art. 40 Partecipazione degli studenti agli organi collegiali 1. Gli studenti partecipano agli organi collegiali ed esercitano il diritto di voto per l'elezione delle loro rappresentanze nel rispetto della legge, del Codice etico e dei regolamenti.	**Art. 43 Partecipazione della comunità studentesca agli organi collegiali** 1. La comunità studentesca partecipa agli organi collegiali ed esercita il diritto di voto per l'elezione delle rappresentanze nel rispetto della legge, del Codice etico e dei regolamenti.
Titolo 6 – Diritto allo studio, organi studenteschi e servizi agli studenti	**Titolo 6 – Diritto allo studio, organi studenteschi e servizi agli studenti**

Art. 41 Iniziative per il diritto allo studio 1. Il diritto allo studio è inteso come l'insieme complessivo di tutti gli interventi volti a superare gli impedimenti, sia di ordine economico che socio-culturale, alla proficua frequenza dei corsi universitari. 2. L'Università considera la realizzazione di un effettivo diritto allo studio una propria finalità istituzionale. Per raggiungere tale obiettivo nonché per realizzare gli scopi di cui all'articolo 2, l'Università, nel rispetto della normativa vigente, collabora con l'Ente gestore gli interventi per il diritto allo studio istituito presso l'Ateneo al fine di consentire l'accesso agli studi universitari a tutti gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi. 3. L'Università adotta un sistema contributivo progressivo, equo e rispettoso delle fasce economicamente più disagiate, volto a realizzare una solidarietà sociale e una compartecipazione ai costi delle attività universitarie. 4. L'Università, compatibilmente con le risorse disponibili: a) adotta strumenti e promuove servizi rivolti alla generalità degli studenti quali l'erogazione di borse di studio, l'assistenza sanitaria, la fruizione di alloggi, trasporti e servizi di ristorazione e l'accesso ad attività culturali, ricreative e sportive; b) sviluppa interventi per l'orientamento degli studenti, anche mediante forme di consulenza individuale, al fine di agevolare il loro successo formativo; c) promuove la collaborazione degli studenti nella realizzazione di iniziative volte a migliorare la qualità dei servizi attraverso attività a tempo parziale; d) agevola la frequenza ai corsi e lo studio individuale mettendo a disposizione spazi idonei e adottando orari di apertura di biblioteche e laboratori adeguati alle esigenze degli studenti.	**Art. 44 Iniziative per il diritto allo studio** 1. Il diritto allo studio è inteso come l'insieme complessivo di tutti gli interventi volti a superare gli impedimenti, sia di ordine economico che socio-culturale, alla proficua frequenza dei corsi universitari. 2. L'Università considera una propria finalità istituzionale la realizzazione di un effettivo diritto allo studio, ossia la garanzia dell'accesso agli studi universitari per ogni studente capace e meritevole ancorché privo di mezzi. 3. L'Università adotta un sistema contributivo progressivo, equo e rispettoso delle fasce economicamente più disagiate, volto a realizzare una solidarietà sociale e una compartecipazione ai costi delle attività universitarie. 4. L'Università, compatibilmente con le risorse disponibili: a) adotta strumenti e promuove servizi rivolti alla generalità degli studenti quali l'erogazione di borse di studio, la copertura assicurativa, la fruizione di alloggi, trasporti e servizi di ristorazione e l'accesso ad attività culturali, ricreative e sportive; b) sviluppa interventi per l'orientamento degli studenti, anche mediante forme di consulenza individuale, al fine di agevolare il loro successo formativo; c) promuove la collaborazione degli studenti nella realizzazione di iniziative volte a migliorare la qualità dei servizi attraverso attività a tempo parziale; d) agevola la frequenza ai corsi e lo studio individuale mettendo a disposizione spazi idonei e adottando orari di apertura di biblioteche e laboratori adeguati alle esigenze degli studenti. e) favorisce percorsi di studio agevolati per comprovate esigenze lavorative, sportive, sociali e sanitarie.
Art. 42 Commissione permanente degli studenti 1. Al fine di stabilire un rapporto continuo tra utenti dei servizi e Ateneo è costituita una Commissione permanente Studenti, la cui composizione paritetica e le cui funzioni sono stabilite con apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previa delibera del Consiglio di amministrazione. 2. I rappresentanti degli studenti eletti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione sono membri della commissione. 3. La commissione ha potere deliberativo in ordine alla ripartizione dei fondi destinati alla promozione e al sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti.	**Art. 45 Commissione permanente degli studenti** 1. Al fine di stabilire un rapporto continuo tra utenti dei servizi e Ateneo è costituita una Commissione permanente Studenti, la cui composizione paritetica e le cui funzioni sono stabilite con apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previa delibera del Consiglio di amministrazione. 2. I rappresentanti degli studenti eletti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione sono membri della commissione. 3. La commissione ha potere deliberativo in ordine alla ripartizione dei fondi destinati alla promozione e al sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti.

Art. 43 Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi. 2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie: a) interventi per l'attuazione del diritto allo studio; b) variazioni di tasse e contributi studenteschi; c) disciplina di accesso ai corsi di studio. Il parere si intende reso in senso favorevole ove, per qualsiasi ragione, non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione del testo della proposta al Consiglio. 3. Il Consiglio è composto: a) dagli studenti membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario; b) da tre studenti per ciascun Dipartimento designati al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni classe di laurea; c) da un dottorando di ricerca per ciascuna macroarea designato al proprio interno dai rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento afferenti. 4. I componenti del Consiglio durano in carica per tutta la durata dei rispettivi mandati negli organi di governo e nei Consigli di Dipartimento. 5. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei sui componenti, si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.	**Art. 46 Consiglio degli studenti** 1. Il Consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi. 2. Il Consiglio esprime parere sulle seguenti materie: a) interventi per l'attuazione del diritto allo studio; b) variazioni di tasse e contributi studenteschi; c) disciplina di accesso ai corsi di studio. Il parere si intende reso in senso favorevole ove, per qualsiasi ragione, non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione del testo della proposta al Consiglio. 3. Il Consiglio è composto: a) dagli studenti membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario; b) da tre studenti per ciascun Dipartimento designati al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni classe di laurea; c) da un dottorando di ricerca per ciascuna macroarea designato al proprio interno dai rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento afferenti. 4. I componenti del Consiglio durano in carica per tutta la durata dei rispettivi mandati negli organi di governo e nei Consigli di Dipartimento. 5. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 44 Tutorato 1. Il tutorato è finalizzato a orientare e assistere gli studenti durante il corso di studi e a renderli effettivamente partecipi del processo formativo, anche attraverso il loro coinvolgimento diretto. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo stabilisce le modalità di organizzazione dei servizi di tutorato, anche in collaborazione con le rappresentanze degli studenti.	**Art. 47 Tutorato** 1. Il tutorato è finalizzato a orientare e assistere gli studenti durante il corso di studi e a renderli effettivamente partecipi del processo formativo, anche attraverso il loro coinvolgimento diretto. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo stabilisce le modalità di organizzazione dei servizi di tutorato, anche in collaborazione con le rappresentanze degli studenti.
Art. 45 Collaborazione degli studenti ai servizi 1. In conformità alla normativa vigente, l'Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, remunerate a carico del bilancio universitario. Sono escluse le attività di docenza e quelle che comportano responsabilità amministrative.	**Art. 48 Collaborazione degli studenti ai servizi** 1. In conformità alla normativa vigente, l'Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, remunerate a carico del bilancio universitario. Sono escluse le attività di docenza e quelle che comportano responsabilità amministrative.
Art. 46 Pubblicità delle iniziative 1. Alle attività connesse con l'attuazione del diritto allo studio è assicurata adeguata pubblicità, al fine di agevolare la partecipazione degli studenti.	**Art. 49 Pubblicità delle iniziative** 1. Alle attività connesse con l'attuazione del diritto allo studio è assicurata adeguata pubblicità, al fine di agevolare la partecipazione degli studenti.

Art. 47 Sistema sportivo di Ateneo 1. Il Comitato per lo sport universitario sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività. 2. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato per lo sport universitario sono definite da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione. 3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere attribuite, mediante convenzioni, al Centro Universitario Sportivo.	**Art. 50 Sistema sportivo di Ateneo** 1. Il Comitato per lo sport universitario sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività. 2. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato per lo sport universitario sono definite da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione. 3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere attribuite, mediante convenzioni, al Centro Universitario Sportivo.
Titolo 7 – Organizzazione del personale	**Titolo 7 – Organizzazione del personale**
Art. 48 Criteri generali di organizzazione 1. L'organizzazione e le attività dell'Ateneo si basano sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei risultati, e direzione generale, alla quale compete la responsabilità della gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa. 2. Responsabili della direzione politica sono il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza. 3. Il Direttore generale coordina le attività dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 4. La struttura amministrativa e la gestione del personale e finanziaria si ispirano a principi di unitarietà e assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati. 5. L'organizzazione amministrativa è disciplinata dal presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti. 6. L'organizzazione complessiva delle strutture tecnico-amministrative è definita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, sentito il Senato accademico sui profili di sua competenza.	**Art. 51 Criteri generali di organizzazione** 1. L'organizzazione e le attività dell'Ateneo si basano sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei risultati, e direzione generale, alla quale compete la responsabilità della gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa. 2. Responsabili della direzione politica sono il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza. 3. Il Direttore generale coordina le attività dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 4. La struttura amministrativa e la gestione del personale e finanziaria si ispirano a principi di unitarietà e assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati. 5. L'organizzazione amministrativa è disciplinata dal presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti. 6. L'organizzazione complessiva delle strutture tecnico-amministrative è definita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, sentito il Senato accademico sui profili di sua competenza.

Art. 49 Doveri e diritti dei docenti	**Art. 52 Diritti e doveri dei docenti**
1. I professori e i ricercatori: a) assolvono i compiti di ricerca e di didattica loro attribuiti sulla base delle modalità previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo, nel rispetto delle deliberazioni assunte in materia dalle competenti strutture; b) partecipano alle sedute degli organi collegiali e provvedono all'espletamento dei compiti organizzativi interni loro affidati; c) adempiono ai doveri di autocertificazione delle attività didattiche e di servizio, svolte sulla base di apposite modalità definite con regolamento di Ateneo; d) informano tempestivamente le competenti strutture delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi eventualmente insorte nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; e) presentano ai competenti organi accademici apposite relazioni sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte. 2. I docenti di materie cliniche adempiono ai doveri di attività assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali, impegnandosi nei confronti dell'Università al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall'Università stessa con le Aziende sanitarie. 3. I diritti e i doveri dei docenti sono regolati dalle norme legislative, statutarie e regolamentari di Ateneo. 4. In caso di violazioni del Codice etico, il Senato accademico può adottare il provvedimento del richiamo riservato o, nei casi di violazione grave o reiterata, del biasimo comportamentale con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato.	1. I professori e i ricercatori: a) assolvono i compiti di ricerca e di didattica loro attribuiti sulla base delle modalità previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo, nel rispetto delle deliberazioni assunte in materia dalle competenti strutture; b) partecipano alle sedute degli organi collegiali e provvedono all'espletamento dei compiti organizzativi interni loro affidati; c) adempiono ai doveri di autocertificazione delle attività didattiche e di servizio, svolte sulla base di apposite modalità definite con regolamento di Ateneo; d) informano tempestivamente le competenti strutture delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi eventualmente insorte nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; e) presentano ai competenti organi accademici apposite relazioni sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte. 2. I docenti di materie cliniche adempiono ai doveri di attività assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali, impegnandosi nei confronti dell'Università al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall'Università stessa con le Aziende sanitarie. 3. I diritti e i doveri dei docenti sono regolati dalle norme legislative, statutarie e regolamentari di Ateneo.

Art. 50 Fondo per la premialità 1. Per incentivare e incrementare la qualità dell'offerta didattica e la ricerca scientifica, è istituito un fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori. 2. Il fondo è alimentato secondo le norme di legge e regolamentari e in particolare: a) con fondi attribuiti dal MIUR all'Università in base alla valutazione dei risultati raggiunti; b) con le somme corrispondenti agli scatti stipendiali non attribuiti ai docenti in seguito a valutazione negativa; c) eventualmente, con una quota dei proventi delle attività conto terzi e con altri finanziamenti pubblici e privati. 3. Nel caso di cui al punto c), sono previsti anche compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici. 4. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione, delibera la distribuzione sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento.	**Art. 53 Fondo per la premialità** 1. Per incentivare e incrementare la qualità dell'offerta didattica e la ricerca scientifica, è istituito un fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori. 2. Il fondo è alimentato secondo le norme di legge e regolamentari e in particolare: a) con fondi attribuiti dal Ministero competente per l'Università in base alla valutazione dei risultati raggiunti; b) con le somme corrispondenti agli scatti stipendiali non attribuiti ai docenti in seguito a valutazione negativa; c) eventualmente, con una quota dei proventi delle attività conto terzi e con altri finanziamenti pubblici e privati. 3. Nel caso di cui al punto c), sono previsti anche compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici. 4. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione, delibera la distribuzione sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento.

Art. 51 Collegio di disciplina 1. Il Collegio di disciplina è composto da cinque membri, nominati dal Senato accademico: tre professori ordinari, fra i quali uno con funzioni di Presidente, scelto fra i professori di materie giuridiche, e gli altri nominati uno fra i professori associati e uno fra i ricercatori a tempo indeterminato. Nel rispetto del principio del giudizio fra pari, il Collegio opera, per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli professori ordinari facenti parte del Collegio; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza di due tra i professori ordinari e del professore associato facenti parte del Collegio; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza di uno tra i professori ordinari, del professore associato e del ricercatore facenti parte del Collegio. 2. Tutti i componenti devono essere docenti a tempo pieno e restano in carica per tre anni dalla nomina. L'incarico è rinnovabile una sola volta. 3. Ferma la competenza esclusiva del Rettore a infliggere la sanzione della censura, per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni più gravi della censura l'iniziativa del procedimento è obbligatoriamente esercitata dal Rettore attraverso la trasmissione della notizia del fatto al Collegio di disciplina, che esercita i suoi poteri istruttori ed emette un parere motivato in ordine alla rilevanza degli addebiti disciplinari contestati e alle sanzioni eventualmente irrogabili ovvero all'archiviazione del procedimento. Il fascicolo contenente il nome del docente interessato, l'illustrazione dei fatti, la fattispecie disciplinare invocata e la proposta di sanzione o di archiviazione è sottoposto dal Collegio di disciplina al Consiglio di amministrazione per la decisione. 4. Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i processi giudiziari.	**Art. 54 Collegio di disciplina** 1. Il Collegio di disciplina è composto da cinque membri, nominati dal Senato accademico: tre professori ordinari, fra i quali uno con funzioni di Presidente, scelto fra i professori di materie giuridiche, anche esterno all'Ateneo, e gli altri nominati uno fra i professori associati e uno fra i ricercatori. Il Collegio opera nel rispetto del principio del giudizio fra pari: per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli professori ordinari; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza del Presidente, del professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo e del professore associato; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza del Presidente, del professore associato e del ricercatore. 2. Tutti i componenti devono essere docenti a tempo pieno e restano in carica per tre anni dalla nomina. L'incarico è rinnovabile una sola volta. 3. Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i processi giudiziari.

Art. 52 Dirigenza	**Art. 55 Dirigenza**
1. I dirigenti, nel contesto delle competenze loro attribuite dalla legge, collaborano con il Direttore generale, formulando allo stesso proposte e pareri. 2. In particolare, nell'espletamento dei propri compiti e doveri istituzionali, i dirigenti: a) curano la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione; b) dirigono, coordinano e controllano i servizi che da essi dipendono e l'attività dei responsabili di procedimento; c) collaborano con il Direttore generale al fine dell'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti, anche con particolare riguardo alla predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, nonché all'elaborazione del piano formativo del personale a essi assegnato; d) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri servizi, nel rispetto del principio del merito, ai fini della corresponsione di indennità e premi incentivanti, nonché della progressione economica; e) svolgono ogni altro compito stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza del comparto. 3. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è disposto dal Direttore generale, che effettua una valutazione periodica dei risultati raggiunti. 4. L'Ateneo può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto Università. L'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di selezione. 5. Presso l'Ateneo è costituito il Comitato di Direzione, presieduto dal Direttore generale, con il precipuo compito di assicurare coordinamento, coerenza, efficienza ed efficacia alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dei servizi. 6. L'accesso alle qualifiche dirigenziali e la revoca dell'incarico ai dirigenti, ivi compresi i titolari di funzioni equiparate, sono disposti in	1. I dirigenti, nel contesto delle competenze loro attribuite dalla legge, collaborano con il Direttore generale formulando proposte e pareri, con l'obiettivo di assicurare coordinamento, coerenza, efficienza ed efficacia alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dei servizi dell'Ateneo. 2. In particolare, nell'espletamento dei propri compiti e doveri istituzionali, i dirigenti: a) curano la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione; b) dirigono, coordinano e controllano i servizi che da essi dipendono e l'attività dei responsabili di procedimento; c) collaborano con il Direttore generale al fine dell'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti, anche con particolare riguardo alla predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, nonché all'elaborazione del piano formativo del personale a essi assegnato; d) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri servizi, nel rispetto del principio del merito, ai fini della corresponsione di indennità e premi incentivanti, nonché della progressione economica; e) svolgono ogni altro compito stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza del comparto. 3. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è disposto dal Direttore generale, che effettua una valutazione periodica dei risultati raggiunti. 4. L'Ateneo può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto Università. L'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di selezione. 5. L'accesso alle qualifiche dirigenziali e la revoca dell'incarico ai dirigenti, ivi compresi i titolari di funzioni equiparate, sono disposti in conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro.

conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro.	

Art. 53 Personale tecnico-amministrativo 1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, organizza i propri servizi amministrativi, finanziari e tecnici in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione. 2. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo, definendo piani pluriennali e programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale stesso, nonché assumendo ogni iniziativa utile per la qualificazione e lo sviluppo professionale del personale, in un'ottica che, riconoscendo il diritto individuale alla formazione permanente, sia finalizzata al miglioramento dei servizi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate. 3. Per specifiche esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Università può procedere al conferimento di incarichi esterni, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla propria regolamentazione interna in materia. 4. L'Università promuove e istituisce servizi a sostegno della qualità della vita dei dipendenti, realizza azioni positive dirette alla soluzione di problemi sociali collegati al rapporto di lavoro, eroga sussidi a favore del personale in servizio e delle loro famiglie. 5. L'Università favorisce, anche mediante erogazione di contributi finanziari previsti a bilancio, attività autogestite dal personale nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport, in conformità alle leggi vigenti.	**Art. 56 Personale tecnico-amministrativo** 1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, organizza i propri servizi amministrativi, finanziari e tecnici in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione. 2. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo, definendo piani pluriennali e programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale stesso, nonché assumendo ogni iniziativa utile per la qualificazione e lo sviluppo professionale del personale, in un'ottica che, riconoscendo il diritto individuale alla formazione permanente, sia finalizzata al miglioramento dei servizi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate. 3. Per specifiche esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Università può procedere al conferimento di incarichi esterni, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla propria regolamentazione interna in materia. 4. L'Università promuove e istituisce servizi a sostegno della qualità della vita e del benessere psicologico dei dipendenti, realizza azioni positive dirette alla soluzione di problemi sociali collegati al rapporto di lavoro, eroga sussidi a favore del personale in servizio e delle loro famiglie. 5. L'Università favorisce, anche mediante erogazione di contributi finanziari previsti a bilancio, attività autogestite dal personale nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport, in conformità alle leggi vigenti.
Art. 54 Copertura assicurativa 1. L'Università, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalla normativa vigente, può stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a favore dei propri amministratori e dipendenti, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.	**Art. 57 Copertura assicurativa** 1. L'Università, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalla normativa vigente, può stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a favore dei propri amministratori e dipendenti, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.
Titolo 8 - Fondazione, enti strumentali e collaborazioni esterne	**Titolo 8 - Partecipazioni, enti strumentali, spin off e start up universitari**

Art. 55 Fondazione "Alma Mater Ticinensis" 1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della Fondazione "Alma Mater Ticinensis" nella produzione, anche attraverso il sostegno finanziario, di servizi e beni strumentali, di integrazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica; nelle forme consentite dallo statuto fondativo e dalla legge, promuove le iniziative della Fondazione volte a elevare la qualità e l'efficienza del sistema universitario di Ateneo. 2. Il Consiglio di amministrazione nomina i consiglieri della Fondazione la cui designazione è riservata all'Università ed esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con le finalità dell'Università.	
Art. 56 Attività strumentali 1. Per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università può istituire organismi autonomi ed enti strumentali o partecipare a società o altre forme associative di diritto privato, con le opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale. L'iniziativa è deliberata dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico. Per le attività di cui sopra l'Università può anche avvalersi di associazioni o cooperative di studenti.	**-**

Art. 57 Collaborazioni esterne 1. Su proposta di una o più strutture didattiche, scientifiche o di servizio, l'Università può costituire e partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi e società di capitali, sia in Italia che all'estero, per promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica e per fornire servizi culturali, formativi e di aggiornamento professionale a terzi. 2. In tali casi devono essere assicurati all'Ateneo appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività oggetto di collaborazione nonché opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale. 3. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi e strutture con oneri a carico del comodatario. 4. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità stabilisce le modalità secondo le quali sono stipulati i contratti, le convenzioni e le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.	**Art. 58 Enti e partecipazioni esterne: costituzione, adesione e controllo** 1. Su proposta di una o più strutture didattiche, scientifiche o di servizio, l'Università può costituire e aderire ad associazioni, fondazioni, consorzi, società di capitali e ad altre forme associative di diritto privato o di diritto pubblico, sia in Italia che all'estero, per promuovere l'attività di ricerca e di valorizzazione delle conoscenze, e per fornire servizi culturali, ricreativi, sportivi, formativi e di aggiornamento professionale. 2. Il Consiglio di amministrazione dell'Università esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sull'effettiva coerenza dell'attività degli Enti con le finalità dell'Università. 3. Le modalità di costituzione, adesione, di accreditamento, di permanenza, di recesso e scioglimento sono disciplinati, ad integrazione delle previsioni di legge, da appositi regolamenti e Linee Guida che assicurano strumenti di informazione e di controllo sull'attività svolta dagli enti partecipati nonché opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale e di assenza di conflitto di interesse.
Art. 58 Convenzioni di ricerca 1. Le convenzioni di ricerca devono stabilire i fini e la durata del programma di ricerca, nonché le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, nel rispetto della disciplina vigente e di convenzioni tipo approvate dal Consiglio di amministrazione.	**Art. 59 Convenzioni di ricerca** 1. Le convenzioni di ricerca devono stabilire i fini e la durata del programma di ricerca, nonché le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, nel rispetto della disciplina vigente e di convenzioni tipo approvate dal Consiglio di amministrazione.
Art. 59 Attività professionale esterna 1. L'Università può effettuare, con il proprio personale e le proprie strutture, attività di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale di primo livello o avanzata per conto di enti pubblici e privati nonché per le proprie esigenze, anche avvalendosi, ove necessario, di prestazioni d'opera. 2. La responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.	**Art. 60 Attività professionale esterna** 1. L'Università può effettuare, con il proprio personale e le proprie strutture, attività di progettazione, consulenza, formazione professionale di primo livello o avanzata per conto di enti pubblici e privati nonché per le proprie esigenze, anche avvalendosi, ove necessario, di prestazioni d'opera. 2. La responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.
Titolo 9 – Programmazione e bilanci	**Titolo 9 – Programmazione e bilanci**

Art. 60 Il documento di programmazione triennale 1. Il documento di programmazione triennale definisce gli obiettivi che l'Ateneo si propone di raggiungere nel triennio, individuando le azioni necessarie, gli indicatori di risultato relativi ai singoli obiettivi, il personale necessario e le strutture funzionali, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte. 2. Nella fase di elaborazione della programmazione, il Rettore acquisisce sulla bozza di documento programmatico, per quanto di competenza, i pareri, le osservazioni e le proposte dei Dipartimenti, delle Facoltà se costituite e delle organizzazioni sindacali del personale universitario. 3. La programmazione può essere articolata in piani attuativi relativi a singoli obiettivi od oggetti, con prescrizioni a contenuto concreto di dettaglio in riferimento anche a singoli comparti dell'attività dell'Ateneo, quali i piani per l'edilizia universitaria e i piani di reperimento delle risorse. 4. La programmazione triennale ha carattere scorrevole e può essere modificata annualmente al fine di adeguarla a sopravvenute esigenze. 5. Il Rettore relaziona annualmente al Consiglio di amministrazione sullo stato di attuazione del programma e, se del caso, propone gli eventuali adeguamenti.	**Art. 61 Il documento di programmazione triennale** 1. Il documento di programmazione triennale definisce gli obiettivi che l'Ateneo si propone di raggiungere nel triennio, individuando le azioni necessarie, gli indicatori di risultato relativi ai singoli obiettivi, il personale necessario e le strutture funzionali, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte. 2. Nella fase di elaborazione della programmazione, il Rettore acquisisce sulla bozza di documento programmatico, per quanto di competenza, i pareri, le osservazioni e le proposte dei Dipartimenti, delle Facoltà se costituite e delle organizzazioni sindacali del personale universitario. 3. La programmazione può essere articolata in piani attuativi relativi a singoli obiettivi od oggetti, con prescrizioni a contenuto concreto di dettaglio in riferimento anche a singoli comparti dell'attività dell'Ateneo, quali i piani per l'edilizia universitaria e i piani di reperimento delle risorse. 4. La programmazione triennale ha carattere scorrevole e può essere modificata annualmente al fine di adeguarla a sopravvenute esigenze. 5. Il Rettore relaziona annualmente al Consiglio di amministrazione sullo stato di attuazione del programma e, se del caso, propone gli eventuali adeguamenti.
Art. 61 Il raccordo con il bilancio pluriennale 1. La programmazione triennale si raccorda funzionalmente, per gli aspetti economico-finanziari, con il bilancio pluriennale, di cui all'articolo successivo. 2. In relazione agli adeguamenti annuali del programma è conseguentemente variato il bilancio pluriennale.	**Art. 62 Il raccordo con il bilancio pluriennale** 1. La programmazione triennale si raccorda funzionalmente, per gli aspetti economico-finanziari, con il bilancio pluriennale, di cui all'articolo successivo. 2. In relazione agli adeguamenti annuali del programma è conseguentemente variato il bilancio pluriennale.
Art. 62 Bilanci 1. L'Università adotta i bilanci preventivi pluriennali e annuali e i conti consuntivi previsti dall'ordinamento universitario, curando la loro redazione secondo i principi contabili fissati per gli atenei. 2. I bilanci e i conti consuntivi, nonché le rispettive variazioni, predisposti dal Rettore con la collaborazione del Direttore generale, sono sottoposti al controllo del Collegio dei revisori e infine approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato accademico.	**Art. 63 Bilanci** 1. L'Università adotta i bilanci preventivi pluriennali e annuali e i bilanci di esercizio previsti dall'ordinamento universitario, curando la loro redazione secondo i principi contabili fissati per gli atenei. 2. I bilanci e i bilanci di esercizio, nonché le rispettive variazioni, predisposti dal Rettore con la collaborazione del Direttore generale, sono sottoposti al controllo del Collegio dei revisori e infine approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato accademico.
Titolo 10 – Autonomia regolamentare	

Art. 63 Potestà regolamentare 1. L'Ateneo adotta il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Regolamento didattico di Ateneo, i regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà, i regolamenti di altre strutture, ove gli organi centrali ne stabiliscano l'adozione, nonché gli altri regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto. 2. Le delibere relative all'approvazione del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono assunte dagli organi centrali a maggioranza assoluta dei componenti. 3. In forza dell'autonomia garantita dall'articolo 33, comma 6, della Costituzione, l'Ateneo adotta norme regolamentari nel rispetto delle leggi e dello Statuto.	
Art. 64 Regolamento generale di Ateneo 1. Il Regolamento generale di Ateneo fissa le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi centrali dell'Università, all'istituzione e disattivazione e ai criteri di organizzazione e di funzionamento delle strutture e degli organi scientifici e didattici. Stabilisce, in attuazione delle disposizioni statutarie, le modalità di elezione del Rettore e delle rappresentanze negli organi e strutture con esclusione di quelle per le quali il presente Statuto dispone il rinvio a specifico regolamento. 2. Il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di amministrazione, è emanato con decreto del Rettore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.	
Art. 65 Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità 1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione economica, finanziaria e contabile, le metodiche per la tenuta della contabilità e del controllo di gestione, le relative procedure amministrative e le responsabilità connesse, nonché le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio, sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla normativa vigente in materia. 2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti previo parere del Senato accademico, è emanato dal Rettore espletate le procedure e decorsi i termini previsti dalla normativa vigente.	

Art. 66 Regolamento didattico di Ateneo 1. Il Regolamento didattico di Ateneo, redatto secondo le indicazioni del presente Statuto, è approvato dal Senato accademico, sentiti i Dipartimenti e le Facoltà e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed è emanato con decreto del Rettore.	
Art. 67 Regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà 1. I regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dal Regolamento didattico di Ateneo, dettando altresì per ciascuna struttura le disposizioni in materia di didattica e di ricerca. 2. I regolamenti dei Dipartimenti e delle Facoltà sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta delle strutture interessate e previo parere del Consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del Rettore.	
Art. 68 Regolamenti di altre strutture 1. Ove la loro adozione sia prevista con delibera degli organi centrali, i regolamenti delle altre strutture sono adottati dai relativi Consigli, sulla base di uno schema-tipo approvato dagli organi centrali, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del Rettore. 2. I Consigli delle strutture possono proporre regolamenti difformi dallo schema-tipo purché conformi alle norme di legge, statutarie e regolamentari di Ateneo, e a principi di economicità e buon andamento. 3. Il controllo di legittimità compete all'Amministrazione. Il controllo in termini di economicità e buon andamento, su proposta dell'Amministrazione, compete al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle relative competenze e si esplica, in caso di rilievo, nella forma della richiesta motivata di riesame.	

Art. 69 Entrata in vigore e modifica dei regolamenti 1. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo e nel sito web dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione. 2. Il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e il Regolamento didattico di Ateneo sono pubblicati anche nelle forme previste dalla legge. 3. La modifica dei regolamenti avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.	
Titolo 11 – Norme comuni, finali e transitorie	**Titolo 10 – Norme comuni e finali**
Art. 70 Anno accademico 1. Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, ferma restando la possibilità del Senato accademico di deliberare una diversa data di inizio e di termine delle attività didattiche.	**Art. 64 Anno accademico** 1. Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, ferma restando la possibilità del Senato accademico di deliberare una diversa data di inizio e di termine delle attività didattiche.
Art. 71 Nozioni generali di docente, ricercatore, assegnista di ricerca e personale tecnico-amministrativo 1. Ai fini del presente Statuto, salvo espresse specificazioni: a) il termine "docente" comprende i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato e i ricercatori; b) i professori straordinari a tempo determinato sono equiparati ai professori di prima fascia, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente; c) il termine "ricercatore" comprende i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato; d) la denominazione "assegnista di ricerca" comprende anche i titolari di borse di studio o di contratti di ricerca, comunque finanziati, di durata non inferiore a un anno; e) la denominazione "personale tecnico-amministrativo" comprende anche i collaboratori ed esperti linguistici.	

Art. 72 Validità delle adunanze degli organi collegiali 1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. 2. Le sedute degli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto degli aventi diritto. 3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	**Art. 65 Validità delle adunanze degli organi collegiali** 1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. 2. Le sedute degli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto degli aventi diritto. 3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 73 Elettorato passivo 1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 2. Ai fini del presente Statuto, si intende come docente a tempo pieno anche il docente a tempo definito che, all'atto della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina ovvero, ove non sia richiesta la preventiva candidatura, produca la dichiarazione non appena avuta conferma della regolarità del procedimento elettorale e prima dell'emissione del provvedimento di nomina.	**Art. 66 Elettorato passivo** 1.L'elettorato passivo per le cariche accademiche e per gli organi previsti dal presente Statuto è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Tale limitazione temporale non opera per i ricercatori; nel caso di conclusione anticipata del mandato subentra al ricercatore uscente il candidato seguente in graduatoria. 2. Rientra nell'elettorato passivo anche il docente a tempo definito che, all'atto della propria candidatura, produca una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ovvero, ove non sia richiesta la preventiva candidatura, produca la dichiarazione non appena avuta conferma della regolarità del procedimento elettorale e prima dell'emissione del provvedimento di nomina. 3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti spetta solo agli iscritti e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale.

Art. 74 Nomine, decorrenza e durata dei mandati	**Art. 67 Durata dei mandati**
1. Il Rettore è nominato dal Ministro per l'Università.	
2. Con decreto del Rettore si provvede alla nomina degli organi individuali e dei loro sostituti e alla costituzione degli organi collegiali previsti nel presente Statuto, nonché alla loro integrazione con le rappresentanze, ove previste.	
3. In caso di mandato non rinnovabile, l'eventuale rielezione può aver luogo dopo che sia decorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato.	1. In caso di mandato non rinnovabile, l'eventuale rielezione può aver luogo dopo che sia decorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato.
4. Le sostituzioni in corso di mandato nell'ambito degli organi collegiali hanno efficacia per il periodo residuo.	2. Le sostituzioni in corso di mandato nell'ambito degli organi collegiali hanno efficacia per il periodo residuo.
5. Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico si computa come anno intero ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali se superiore ai sei mesi.	3. Ai fini della prevista durata del mandato degli organi, il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico - se superiore ai sei mesi - si computa come anno intero.
	4. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali, con esclusione degli studenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
	5. I rappresentanti della comunità studentesca, durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 75 Disposizioni generali sulle rappresentanze 1. Le designazioni elettive delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto, ove non diversamente stabilito, avvengono a voto limitato alla categoria o all'area di cui deve essere eletto il rappresentante, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 2. In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi si intendono costituiti in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta. 3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti spetta solo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale. 4. I rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, pena la decadenza della carica, devono provvedere all'iscrizione nei termini ordinari e comunque non oltre il 1° marzo dell'anno successivo. 5. I rappresentanti degli studenti che conseguono il titolo di studio di primo livello in corso di mandato possono proseguire nella loro carica di rappresentanti fino alla naturale scadenza del mandato conferito, a condizione che continuino gli studi iscrivendosi a un corso di studio di secondo livello entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo. Il corso di studio deve essere afferente al medesimo organo nel quale lo studente è rappresentante. A tal fine lo studente, al conseguimento del titolo di studio di primo livello, deve rilasciare al Presidente dell'organo apposita dichiarazione di volontà di iscriversi ad altro corso di studio di secondo livello espressamente indicato, oltre alla volontà esplicita di mantenere la carica di rappresentante. 6. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali, con esclusione degli studenti, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 7. I rappresentanti degli studenti, inclusi i rappresentanti dei dottorandi, in tutti gli organi collegiali, compresi il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e il Nucleo di valutazione, durano in carica due anni solari che di norma decorrono dal 1° aprile e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.	**Art. 68 Disposizioni generali sulle rappresentanze** 1. Salvo che sia diversamente disposto, le designazioni dei rappresentanti negli organi collegiali avvengono tramite votazione limitata ai componenti della categoria o della macroarea di riferimento, secondo quanto disciplinato da apposito regolamento. 2. In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi si intendono costituiti in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta. 3. I rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, pena la decadenza della carica, devono provvedere all'iscrizione nei termini ordinari. 4. I rappresentanti degli studenti che conseguono il titolo di laurea in corso di mandato possono proseguire nella loro carica di rappresentanti fino alla naturale scadenza del mandato conferito, a condizione che continuino gli studi iscrivendosi senza soluzione di continuità a un corso di laurea magistrale. Il corso di laurea deve essere afferente al medesimo organo nel quale lo studente è rappresentante.

Art. 76 Entrata in vigore dello Statuto 1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	**Art. 69 Revisione dello Statuto** 1. Le proposte di revisione dello Statuto possono essere presentate dal Rettore, nonché con delibera approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da almeno due Comitati direttivi o da due Consigli di Dipartimento. 2. Le revisioni sono approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione assunto a maggioranza assoluta dei componenti 3. Le revisioni dello Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 77 Modifiche dello Statuto 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione assunto a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione. 3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da almeno due Comitati direttivi o da due Consigli di Dipartimento.	